

**Studio Legale  
Avv. Tommaso De Fusco**

Patrocinante in Cassazione c.f. DFSTMS68E11B963R  
C.so Garibaldi n.153 - 84123 SALERNO  
Comunicazioni e avvisi ex artt. 133, 136 e 176 c.p.c. fax 089254499 -  
Posta elettronica avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**RICORSO N. 3069/2016 DEL REGISTRO RICORSI AVANTI AL TAR  
LAZIO-ROMA SEZIONE PRIMA QUATER.**

**ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA CAUTELARE TAR LAZIO -ROMA  
SEZIONE PRIMA QUATER, N. 6846/2017 REG. PROV. CAU.  
PUBBLICATA IL 19/12/2017, CHE HA DISPOSTO LA NOTIFICA  
MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI ATTRAVERSO LA  
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA RESISTENTE  
AMMINISTRAZIONE DI UN SUNTO DEL GRAVAME E DEI  
SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI; INDICAZIONE DEI  
CONTROINTERESSATI DEGLI ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO  
AUTORIZZATORIO DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

\*\*\*\*\*

**SUNTO DEL GRAVAME**

Con ricorso notificato il 12 febbraio 2016, **GIOCONDO Tommaso**, Assistente della Polizia di Stato, nato a Napoli il 20/02/1972, C.F.: GCNTMS72B20F839G, rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del ricorso, dal sottoscritto **avv. Tommaso De Fusco** (C.F.: DFSTMS68E11B963R) del foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Tiburtina n. 352 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sellaro c.f.: SLLGPP82M18B774O, pec giuseppesellaro@ordineavvocatiroma.org, (si indica come numero di fax per le comunicazioni di Cancelleria 089254499, pec: avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it),

ricorreva CONTRO IL MINISTERO DELL'INTERNO - in persona del Ministro p.t., ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

\*\*\*\*\*

**NEL RICORSO DI CHE TRATTASI SI CHIEDEVA L'ANNULLAMENTO,  
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI SEGUENTI ATTI:**

1. elenco generale recante le votazioni delle prove scritte, mai notificato, reso visibile su portale riservato Internet “doppiavela” dal 17-18/12/2015, relativamente alla non ammissione alla prova orale per annullamento del compito del ricorrente (0/50) del ricorrente, del concorso interno nazionale per titoli di servizio ed esami per l’accesso al corso di formazione a n. 1400 posti per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia in data 24.09.2013;
2. dell’elenco dei candidati idonei alle prove orali mai notificato, e del quale si sconosce la esistenza di eventuale provvedimento di approvazione, reso visibile su portale riservato Internet “doppiavela” dal 17-18/12/2015, relativamente alla non inclusione del ricorrente;
3. del verbale della commissione esaminatrice n. 152 del 29/07/2015, inerente la correzione dell’elaborato del ricorrente, conosciuto a seguito di accesso agli atti relativamente alla attribuzione di voto insufficiente e del relativo allegato alla parte in cui al n.ro di busta 4326 reca il voto 0 ed il giudizio: “elaborato annullato perché presenta ampi brani del “manuale completo per la preparazione alla prova preselettiva, scritta e orale per il concorso – 1400 Vice Ispettori della Polizia di Stato – edizioni Giuridiche Simone 2013 – tratti delle pagine 18,20,22,25,26,28,34 e 35”;
4. di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione del ricorrente, anche di estremo ignoto;
5. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all’accoglimento del ricorso.

FATTO

Con il ricorso introduttivo, il cui contenuto si rappresenta anche ai fini dell’integrazione del contraddittorio, il ricorrente ha impugnato, in sintesi, la

valutazione attribuita alla prova d'esame scritta.

Il ricorrente, infatti, con apposita istanza, avendone i requisiti, partecipava al concorso interno, per titoli di servizio ed esami per l'accesso al corso di formazione a n. 1400 posti per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia in data 24.09.2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno del 26.09.2013 – Supplemento straordinario n. 1/24 bis. Dopo aver superato la fase preselettiva, il candidato svolgeva la prova scritta. Nello specifico la traccia del tema da svolgere era la seguente:

*Il candidato, dopo aver descritto gli elementi costitutivi della struttura del reato, illustri le speciali situazioni in cui una norma autorizza, impone o tollera un fatto che di regola è vietato dalla legge penale, con particolare riguardo a quelle previste dagli articoli 51 e 53 del codice penale.*

Quindi, con la divulgazione dell'elenco dei risultati delle prove scritte innanzi impugnato, il ricorrente apprendeva della non ammissione alla prova orale.

Sta di fatto che l'elaborato del ricorrente è ben più che sufficiente, o quantomeno sufficiente, alla luce dei criteri di valutazione degli elaborati, determinati con verbale n. 37 del 17/12/2014, oltre che delle disposizioni di legge appresso richiamate. Tali criteri sono i seguenti: *rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia.*

Il ricorrente, pertanto, al fine di evidenziare le illegittimità sollevate con i motivi di ricorso, in conformità della prassi giurisprudenziale amministrativa, procedeva con

un'attività comparativa e di verifica. La valutazione, è strumentale all'esame delle censure di legittimità e, pertanto, non può non essere presa in considerazione, altrimenti si determinerebbe un ambito di operazioni totalmente sottratto ad ogni sindacato di valutazione giurisdizionale e, pertanto, non è finalizzata ad ottenere la sostituzione della valutazione dell'Amministrazione con quella del Giudice adito.

Pertanto, l'elaborato del ricorrente, come può essere apprezzato dal comune operatore giuridico che abbia competenza in materia di diritto e procedura penale, ovvero con l'ausilio di consulenza tecnica, appare compiutamente esaustivo della traccia svolta e rispondente ai criteri indicati dalla commissione. Ciò a maggior ragione alla luce della raffrontabilità della prova del ricorrente con numerose altre prove ritenute idonee, offerte in comparazione.

Inoltre, l'andamento statistico dei voti alle prove scritte attribuiti dall'Amministrazione, evidenziava profili di illegittimità afferenti la non applicazione di tutti i criteri valutativi sopra riportati, ricordando che, come da Bando di Concorso, la valutazione è espressa in cinquantesimali, con soglia di sufficienza individuata a 35/50.

**GLI ATTI IMPUGNATI VENIVANO RITENUTI ILLEGITTIMI PER I SEGUENTI MOTIVI DI**

**DIRITTO**

**PRIMO MOTIVO DEL RICORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51, 97 COST.; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; ERRONEITÀ DELLA**

**VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DEL RICORRENTE;  
VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE; ECCESSO DI POTERE.**

Ai fini di una moralizzazione della vicenda e nell'ambito delle tesi di diritto qui di seguito enunciate, si respinge fermamente ogni ipotesi ovvero addebito al ricorrente in ordine alla circostanza che l'elaborato, ove presenti brani riconducibili al manuale in questione, possa essere stato parzialmente copiato. Sta di fatto che il ricorrente, in vista dell'esame in questione (esame atteso da anni), si è scrupolosamente preparato sul testo edito da "Edizioni Giuridiche Simone", forse troppo!

Posto per fermo quanto innanzi, in primo luogo, dalla lettura del giudizio dato, si evidenzia che la stessa commissione non rileva e/o comprova in alcun modo la identità formale e sostanziale tra l'elaborato del ricorrente ed il testo in questione.

Inoltre, in considerazione della trattazione delle materie è possibile affermare che effettivamente l'elaborato redatto dal ricorrente - ancorché riconducibile nell'impostazione a elaborazioni contenute nel testo ed. Simone, - non si configura, tuttavia, pedissequamente ripetitivo del detto testo assunto a parametro di raffronto, così da escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato, idonea ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste.

Inoltre le nozioni sviluppate nell'elaborato oggetto di rilievo attengono a concetti fondamentali che trovano nella manualistica e nella giurisprudenza un comune e ricorrente sviluppo espositivo delle linee essenziali degli istituti, per le quali non si configura ragionevolmente esigibile un impegno critico di autonoma rielaborazione,

Pertanto, la circostanza che il candidato nell'esposizione di dette nozioni fondamentali si sia attenuto all'impostazione del testo su cui si era preparato in vista del concorso, non può essere elevato a univoco elemento rilevatore

dell'assenza di ogni originale elaborazione, potendo invece l'ordine argomentativo osservato essere ragionevolmente ricondotto a precedente studio ed approfondimento ed alle ordinarie capacità mnemoniche (TAR Campania, Salerno, sent. 1794/2011 e 1671/2011).

A conferma di quanto dedotto, si evidenziano, a titolo esemplificativo, alcuni tratti dell'elaborato del ricorrente e quello del testo in questione:

nell'elaborato del ricorrente è scritto nella parte iniziale: “La dottrina penalistica, individua due diverse concezioni di reato, quella formale per la quale è reato un fatto umano contrario ad una norma penale al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall'autorità giurisdizionale. La sostanziale per la quale è reato ogni fatto umano socialmente pericoloso (SEGUE NOTA DELLE COMMISSIONI CHE SAREBBE UNA FRASE COPIATA DA PAG. 18).

Nel testo giuridico è scritto a pag. 20: “La dottrina penalistica distingue due diverse nozioni di reato: - formale, secondo cui è reato ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall'Autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale (cd. Pena criminale); sostanziale, secondo cui è reato ogni fatto socialmente pericoloso”.

Si confronta ora un tratto della pagine tre dell'elaborato: “per aversi reato occorre un terzo elemento costituito dal nesso causale, tra la condotta posta in essere e l'evento causato, cioè un nesso psichico tra la volontà dell'agente e il suo verificarsi”.

Pagina 22 del testo : “Per aversi reato occorre un terzo elemento rappresentato dal nesso causale tra la condotta posta in essere e la conseguenza da essa determinata (arg. Ex art. 40 c.p.)”

Orbene nulla di copiato come è possibile rilevare anche per le ulteriori parti

contestate dalla commissione, ma solo ispirazione al testo sul quale si è studiato tantissimo e per lunghi mesi. D'altronde, come anche l'Ill.mo Collegio avrà modo di rilevare empiricamente. Alla definizione di reato sostanziale, chiunque, con un minimo di preparazione direbbe: è reato ogni fatto socialmente pericoloso.

Invero, le nozioni sviluppate nell'elaborato oggetto di rilievo, attengono a concetti fondamentali che trovano nella manualistica e nella giurisprudenza un comune e ricorrente sviluppo espositivo delle linee essenziali degli istituti, per le quali - anche in relazione alle conoscenze proprie dell'avvocato professionista - non si configura ragionevolmente esigibile un impegno critico di autonoma rielaborazione.

L'elaborato redatto dal ricorrente - ancorché parzialmente riconducibile nell'impostazione a elaborazioni contenute nel sopra indicato testo - non si configura, tuttavia, pedissequamente ripetitivo dello stesso, così da far escludere con certezza ogni autonoma rielaborazione della candidata, idonea ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste.

Esaminando analiticamente l'elaborato dell'odierno ricorrente, come evidenziato dal parere depositato in atti redatto dal C.T. Prof. Avv. Filippo Meluso (già: Commissario della Polizia di Stato, docente di materie giuridiche presso le Scuole di Polizia di Caserta e Foggia, docente a Contratto presso l'Università degli Studi di Salerno, dirigente di Enti Locali, Presidente di Commissione di Esami per il concorso nella Polizia Locale, comandante di Polizia Locale, Autore di pubblicazioni giuridiche), della cui eccellenza professionale non vi è modo di dubitare, si rileva che l'elaborato dell'odierno ricorrente meritava un giudizio più elevato di quello assegnato dalla Commissione esaminatrice.

L'elaborato del ricorrente, pertanto, è sviluppato in ogni sua parte, descrive compiutamente gli elementi costitutivi della struttura del reato; l'esposizione è

chiara ed i riferimenti normativi sono corretti. La trattazione delle scriminanti risulta esaustiva e contiene corretti richiami normativi. Per cui l'elaborato è idoneo a raggiungere ovvero superare la votazione minima di 35/50. A titolo di comparazione, si richiamavano alcuni elaborati con tratti identici a testi o pubblicazioni su siti internet, che la Commissione esaminatrice ha ritenuto sufficienti.

Tali elaborati sono stati ritenuti idonei dalla Commissione esaminatrice.

Esaminando analiticamente l'elaborato del ricorrente, come evidenziato dal parere depositato in atti redatto dal C.T. Prof. Avv. Filippo Meluso (già: Commissario della Polizia di Stato, docente di materie giuridiche presso le Scuole di Polizia di Caserta e Foggia, docente a Contratto presso l'Università degli Studi di Salerno, dirigente di Enti Locali, Presidente di Commissione di Esami per il concorso nella Polizia Locale, comandante di Polizia Locale, Autore di pubblicazioni giuridiche), della cui eccellenza professionale non vi è modo di dubitare, si rileva che l'elaborato dell'odierno ricorrente meritava un giudizio più elevato di quello assegnato dalla Commissione esaminatrice.

Nello specifico, lo svolgimento del tema di cui alla traccia sopra riportata si articola in quattro parti:

la prima parte di carattere generale imperniata sulla struttura del reato; la seconda tratta le speciali situazioni in cui una norma autorizza, impone o tollera il fatto che di regola è vietato dalla legge penale; la terza tratta della scriminante prevista dall'art.51; la quarta della scriminante prevista dall'art 53.

L'elaborato del ricorrente contiene la trattazione esaustiva di tutti gli argomenti e i richiami normativi sono appropriati. Gli elementi costitutivi del reato sono



compiutamente descritti e le fattispecie contenute negli artt. 51 e 53 cp trattate senza errori, per cui l'elaborato è idoneo a raggiungere ovvero superare la votazione minima di 35/50.

A titolo di comparazione, si richiamavano solo alcuni dei numerosi elaborati che presentavano carenze, errori, ed altre illegittimità, che la Commissione esaminatrice ha ritenuto sufficienti. Tutti gli elaborati offerti a comparazione sono stati ritenuti sufficienti, con voto 35/50 e giudizio "trattazione limitata all'essenziale". Tale giudizio è lo stesso replicato in tutti i compiti con voto 35/50.

Il giudizio riportato dal ricorrente è pertanto irragionevole ed arbitrario.

È possibile affermare che nella procedura di cui trattasi gli elaborati offerti a comparazione non si possono ritenere superiori a quello del ricorrente.

Da quanto innanzi non può che concludersi che la Commissione esaminatrice ha violato le norme indicate in epigrafe ed in particolare i criteri di valutazione, ponendo in essere un sicuro eccesso di potere.

**SECONDO MOTIVO DEL RICORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST., ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA, PERPLESSITÀ E SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ANCHE IN COMPARAZIONE AGLI ELABORATI IDONEI; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Indubbiamente, in ambiti di discrezionalità tecnica, allorquando devono essere emanati, come nella specie, giudizi di valore, l'esame della legittimità non può comportare la sostituzione della valutazione della Amministrazione con quella del giudice amministrativo, però, quando è necessario verificare la congruità delle operazioni svolte dall'Amministrazione al fine di rispondere ad esigenze di legittimità, quali la violazione del criterio di proporzionalità, il difetto di

valutazione, l'omessa attenta valutazione dei fatti (nel caso di specie, di considerazione di quanto rappresentato nell'elaborato), non può non rilevarsi che una valutazione, sia pure strumentale per l'esame di censure di legittimità, va necessariamente eseguita, altrimenti si determinerebbe un ambito di operazioni totalmente sottratto ad ogni sindacato di valutazioni in ambito ricorsistico, sia giurisdizionale che amministrativo.

A tal fine l'attività comparativa sopra richiamata, evidenzia che l'elaborato del ricorrente appare chiaramente preferibile a quelli offerti in comparazione (che hanno ottenuto la sufficienza). (Consiglio di Stato Sez. I<sup>a</sup> Parere N. 02800/2013 del 18/06/2013 reso nell'Affare 04854/2012; Consiglio di Stato sentenza n. 5959 del 2 dicembre 2014).

Affinché ciò si verifichi occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare, può fruire ex lege, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

Tale discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi cd. secondari rispetto ad un interesse cd. primario. In ogni caso i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso),

devono essere rispettati.

Il ricorrente, censura l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria anche comparativa, e lamenta il mancato rispetto dei criteri di valutazione nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione.

**TERZO MOTIVO DEL RICORSO. ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AL VERBALE N. 37 DEL 17/12/2014; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DEL RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE.**

Il caso specifico che ci occupa, è stato oggetto di studio approfondito dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università Sapienza di Roma, che ha eseguito una valutazione del concorso in oggetto, come da relazione per Prof. Alessandro Polli depositata in atti.

Dall'elenco totale dei voti si rileva che dei 6.237 elaborati valutati dalla Commissione ben 3.176 sono stati valutati con un voto multiplo di 5; se a tali compiti si aggiungono anche quelli valutati con 28 (l'unico punteggio ricorrente che si sottrae alla regolarità di multipli di 5) la numerosità sale a 4.077 elaborati. In altri termini, su un totale di 50 voti (da 1/50 a 50/50) in astratto attribuibili dalla Commissione, il 65,4% degli elaborati è stato valutato con una gamma di appena 7 tipi di voto. Tale dato evidenzia una asimmetria di voti che porta alla seguente plausibile conclusione: la valutazione degli elaborati incentrata su una gamma ristretta di voti può essere spiegata nel caso in cui la valutazione sia stata orientata

da un solo criterio e non dai quattro criteri individuati dalla Commissione stessa col verbale n. 37 del 17/12/2014.

Ancora, sempre nell'ambito dei dati risultanti dalla ristretta gamma di valutazioni emerge: un singolare andamento della distribuzione delle valutazioni; anomalie via via più pronunciate a partire dal valore soglia 25, tanto da far discostare l'andamento della distribuzione empirica da quello di una qualsiasi funzione di distribuzione teorica nota.

**La spiegazione logica a quanto evidenziato, ricondotta nell'ambito delle censure di legittimità operate, porta alla seguente conseguenza: il processo valutativo non si è concretamente avvalso di più criteri, ma di un unico criterio di valutazione.**

\*\*\*\*\*

In via cautelare si chiedeva la emanazione delle misure opportune tra cui la ammissione con riserva alle prove orali e si concludeva per l'annullamento dei provvedimenti impugnati; il preventivo previo accoglimento dell'istanza cautelare, con la emanazione delle misure cautelari; la condanna dell'Amministrazione resistente alle spese e compensi di giudizio. Si depositavano gli atti impugnati, l'elaborato del ricorrente, il bando di concorso nonché relazione prof. Avv. Filippo Meluso, elaborati, relazione del Prof. Alessandro Polli.

\*\*\*\*\*

## **SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI**

Con successivi motivi aggiunti motivi aggiunti notificati il 5 settembre 2017, con procura speciale in calce sempre in favore del sottoscritto difensore il ricorrente chiedeva, previa sospensione, l'annullamento:

1. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13 dell'8.06.2017, a firma del Direttore Centrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del

Ministero dell'Interno – Supplemento Straordinario n. 1/11 del 12 giugno 2017, recante l'approvazione della graduatoria di merito degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto 24 settembre 2013;

2. Del successivo Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza –del 13 giugno 2017, recante ampliamento dei posti banditi con aumento degli ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui sopra, in favore degli ulteriori 474 idonei non vincitori nel concorso in oggetto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/12 del 14/06/2017;

3. Ove occorra a per quanto di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale del 20 giugno 2017 recante parziale rettifica, per errore materiale, del Decreto di approvazione della graduatoria di merito di cui al n. 1 che precede;

4. Della tabella del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, 2<sup>a</sup> divisione Ufficio Trasferimenti, di estremo ignoto, recante l'indicazione delle sedi di assegnazione del 9° corso Allievi Vice Ispettori;

5. Del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia del 20/03/2015, conosciuto a seguito di accesso agli atti, comunicato con nota pervenuta a mezzo pec il 14/07/2017, con il quale si conferma l'incarico al componente supplente della Commissione esaminatrice dr.ssa Rosalba Marini, cessata dall'incarico in data 01/02/2015 per risoluzione del rapporto di impiego per raggiunti limiti d'età;

6. Di tutti gli atti della Commissione esaminatrice, in particolare quelli successivi al 01/02/2015, adottati con la partecipazione quale componente della dr.ssa Rosalba Marini;

7. Di tutti gli atti della Commissione esaminatrice e dei Comitati di Vigilanza posti in essere in violazione del D.M., Ministero dell'interno, n. 129/2005;

8. Per quanto di ragione, degli atti posti in essere dalla Commissione di Verifica (istituita con decreto della Capo della Polizia del 26/10/2016), mai comunicati;

9. Di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione del Concorso, connessi od in riscontro all'attività della Commissione di verifica di cui al n.ro 8 che precede;

10. Per quanto occorrere possa, del Decreto del Capo della Polizia, - Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, istitutivo del 9° corso di formazione per allievi vice ispettori di Polizia di Stato, prot. 0015363 del 16/08/2017;

11. Di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato, ivi comprese, e per quanto di ragione, le modifiche alla graduatoria del concorso.

Infine, con ulteriori motivi aggiunti addì 30/10/2017 si impugnavano:

A. Per quanto occorra e di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13, a firma del Direttore Centrale, datato 8 settembre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/23 del 11 settembre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a parziale rettifica del Decreto del 20 giugno 2017 (atto già impugnato con precedenti motivi aggiunti) con il quale sono state approvate e pubblicate le rettifiche delle graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre

2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio. Con tale Decreto è specificato che le rettifiche ed integrazioni apportate non comportano la dichiarazione di nomina di nuovi vincitori del concorso;

B. del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse, a firma del Direttore Centrale, datato 24 ottobre 2017, mai notificato, pubblicato in Supplemento Straordinario 1/31 del 24 ottobre 2017 del Bollettino Ufficiale del Personale, con il quale - a rettifica del rideterminazione delle graduatorie di cui agli articoli 1,2,4,5 e 6 Decreto del 8 giugno 2017 e successive rettifiche del 20 giugno 2017 (atti già impugnati con precedenti motivi aggiunti) e del 8 settembre 2017 (atto lettera A che precede) con il quale sono state approvate, pubblicate e rettifiche le graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli ed esame per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 - vengono inseriti in graduatoria due candidati, ammessi con riserva di giudizio, e rideterminati i punteggi di merito di alcuni candidati.

#### ULTERIORI FATTI DEDOTTI NEI MOTIVI AGGIUNTI

Il Capo della Polizia, con proprio Decreto del 26 ottobre 2016, quando erano state oramai espletate le prove orali della contestata selezione, prima della adozione della graduatoria di merito, preso atto del rilevante contenzioso sviluppatosi con riferimento alla selezione per cui è causa, istituiva una Commissione interna di verifica nominandone quale Presidente il Dott. Piantedosi.

In particolare, nel citato Decreto si legge:

che sono stati presentati 239 ricorsi giurisdizionali, 17 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, che tra azioni individuali e collettive risulterebbe l'attivazione delle impugnazioni da parte di 557 candidati;

*“il rilevante numero di ricorsi è di gran lunga superiore alla fisiologica attività contenziosa”;*

*“la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza....”;*

*“di dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l’autotutela dell’amministrazione, nonché di ausilio all’attività difensiva della medesima”;*

l’obbligo, in capo alla commissione esaminatrice del concorso ed agli altri uffici ivi indicati, di *“rendere disponibili gli atti da ciascuno detenuti e prodotti per la consultazione da parte della Commissione Interna di Verifica”*.

Sembra, inoltre, che con diverso Decreto, verosimilmente del 16 gennaio 2017, sconosciuto all’odierno ricorrente, il Capo della Polizia, abbia ritenuto necessario aumentare i componenti della Commissione di Verifica, potenziandone l’operatività in connessione con la necessità di eseguire la ricorrezione di un numero assolutamente considerevole di elaborati già corretti. Verifica estesa anche agli elaborati di coloro che avevano ottenuto un giudizio di idoneità.

Nel contesto di tale aperto confronto, il 21/03/2017 si teneva un incontro al quale partecipavano le Organizzazioni Sindacali, il Capo della Polizia nonché il Vice Capo della Polizia nella veste di Presidente della Commissione di verifica. Il Capo della Polizia comunicava che la Commissione di Verifica si apprestava a concludere il proprio lavoro e che dall’attività svolta erano emersi **un numero significativo di elaborati oggettivamente da recuperare, <<qualcosina di più>> di 330.**

Si tratta di elaborati inizialmente giudicati con voto insufficiente o comunque di non idoneità.

Il Capo della Polizia precisava inoltre che grazie all’attività della Commissione di verifica si era scongiurato il pericolo di annullamento della selezione, che l’attività



di verifica aveva il pregio di riabilitare <<colleghi bravi che si sono visti valutare in maniera non corretta>> soprattutto perché <<un macroscopico atteggiamento di non corretta valutazione è un messaggio devastante>>.

Veniva altresì rappresentato che il Presidente della Commissione Interna di verifica aveva consegnato un'articolata relazione dell'accertamento eseguito con indicazione delle posizioni da salvaguardare tra il numero dei candidati esclusi e che avevano proposto ricorsi. Si preannunciava la convocazione dei candidati meritevoli ed ingiustamente esclusi alle successive verifiche e prove per poi pubblicare la graduatoria definitiva di merito anticipando l'aumento dei posti originariamente banditi.

Ciò risulta chiaramente dal documento scritto e sottoscritto dal Segretario Generale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia). Varie le comunicazioni sindacali, tra cui quella UGL Polizia di Stato del 21/03/2017, che esprimevano rammarico sulla dichiarazione del Capo della Polizia (21/03/2017 riunione delle ore 16), secondo la quale la revisione degli elaborati dei candidati risultati non idonei alla prova scritta, aveva riguardato solo i ricorrenti e non tutti gli esclusi come previsto in un primo momento.

Nonostante tutto quanto precisato, il percorso intrapreso dall'Amministrazione naufragava. In data 22/05/2017 il Capo della Polizia, in riunione con le Associazioni Sindacali, riunione che peraltro risulta integralmente registrata, dichiarava che la Commissione Esaminatrice del concorso aveva respinto tutte le indicazioni pervenute dalla Commissione di Verifica, esprimendo le proprie determinazioni in un verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione d'esame medesima.

Dunque è certa la nomina della Commissione di Verifica ed altresì dato certo è che tale Commissione abbia documentato per iscritto gli esiti del proprio lavoro con un

numero consistente di elaborati ritenuti idonei.

Risulta inoltre che terminate le attività di verifica la Commissione di Verifica abbia consegnato i risultati della propria attività accertatrice alla Commissione Esaminatrice, per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.

In aggiunta, riferiscono sempre le sigle sindacali, che il Capo della Polizia abbia affermato che nella circostanza, dati gli esiti fortemente oppositivi del confronto tra le due commissioni (Commissione di Verifica a Commissione del Concorso), vi sarebbero state due sole strade percorribili: annullare l'intera procedura selettiva oppure, al contrario, preso atto delle rigide determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice, procedere verso la conclusione della selezione con l'adozione della graduatoria.

Ciò nonostante il Capo della Polizia, al pregresso incontro con le OO.SS. del 21.03.2017, avesse apertamente dichiarato che dall'attività svolta dalla Commissione di verifica era emerso che un numero significativo di elaborati avrebbero dovuto essere riesaminati dalla deputata Commissione del Concorso, la verifica operata dalla Commissione di Verifica non è stata seguita da alcun consequenziale provvedimento.

In data 12.06.2017 veniva pubblicata la graduatoria definitiva di merito.

Successivamente, il ricorrente inoltra all'Amministrazione istanza di accesso agli atti con la quale, riepilogando quanto sopra, chiedeva di accedere, tra gli altri, ai seguenti atti: Il/I Decreto/i di nomina della Commissione di Verifica; Gli Atti posti in essere dalla Commissione di Verifica e tutte le verbalizzazioni e comunicazioni, ivi compresi - ma non solo - gli esiti dell'attività medesima; Gli Atti posti in essere dalla Commissione di Concorso all'esito dell'accertamento della Commissione di Verifica; I Verbali e la documentazione afferente l'abbinamento tra gli elaborati ritenuti idonei alla prova scritta del bando di

concorso in oggetto con i rispettivi candidati autori degli elaborati; La registrazione audio-video dell'incontro tra il Capo della Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il 21.03.2017; La registrazione audio-video dell'incontro tra il Capo della Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il 22.05.2017. L'istanza veniva trasmessa in data 24.06.2017. L'Amministrazione, in data 14.07.2017 trasmetteva a mezzo PEC i seguenti atti:

- Decreto di conferma della Dott. Marini del 20.03.2015;
- Il Decreto di elevazione dei posti del 13.06.2017.

Nella nota non è dato rinvenire alcun motivo a supporto del rigetto quasi totale dell'istanza di accesso. Qui si legge che si trasmette il documento richiesto, limitatamente alla parte ostensibile, visto l'art. 4 del D.M. 19.05.1994, n. 415.

Successivamente venivano inviati i verbali di abbinamento tema-busta (ma in forma anonima). Ciò premesso, i provvedimenti impugnati venivano ritenuti illegittimi per i motivi indicati di seguito.

## **DIRITTO**

**I. MOTIVO. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE - INATTENDIBILITÀ DELLE VALUTAZIONI - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ DEL GIUDIZIO VALUTATIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO NELLE SELEZIONI CONCORSUALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PIÙ MERITEVOLE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO DEI CANDIDATI AI CONCORSI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA CORRETTEZZA E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ABUSO E SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 e 10 DELLA L. 241/1990**

**– VIOLAZIONE DELL’ ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 54 D.M. 129/2005.**

Alla luce dei fatti che precedono, risulta l’illegittimità della graduatoria finale di merito, sotto i seguenti profili.

In primo luogo, è illegittima la graduatoria in quanto frutto e risultato di valutazioni di prove scritte la cui valutazione di merito è completamente inattendibile:

- Sono stati valutati più che sufficienti, così da determinare l’idoneità del candidato, elaborati scritti che avrebbero meritato, a correttamente applicare i criteri di valutazione ed i canoni consueti di qualsivoglia valutazione in sede concorsuale, un giudizio insufficiente;
- Sono stati valutati più che sufficienti elaborati scritti ai quali avrebbe dovuto essere assegnato un punteggio insufficiente. **Tale insufficienza è così lampante che ha determinato il Capo della Polizia a dichiarare che vi erano <<temi in quel concorso nei quali ragionevolmente dovremmo porci il problema non di annullare il concorso, ma di togliere la qualifica anche di agente a chi lo ha scritto>>.**
- Sono stati valutati come insufficienti o sufficienti ma non abbastanza da determinare l’idoneità elaborati scritti invece sufficienti e che avrebbero dovuto determinare l’idoneità del candidato, tra i quali v’è sicuramente quello del ricorrente, come dimostrato nel ricorso introduttivo del giudizio.

Se così è, risulta l’illegittimità della graduatoria a fronte dei seguenti motivi.

1. Inattendibilità delle valutazioni. E’ confermata l’inattendibilità della valutazione scritta del ricorrente censurata nel ricorso e quindi nei motivi di illegittimità derivata che seguono, con la precisazione che tale vizio inficia, anche in termini di

illegittimità derivata, i successivi atti tra i quali ovviamente la censurata graduatoria definitiva di merito.

2. Violazione dei criteri di valutazione che la Commissione si è precedentemente data. La Commissione interna di Verifica ha espletato un'attività di verifica applicando proprio i criteri che la Commissione del concorso si era data prima dell'inizio dei lavori. L'aver concluso che vi fosse un considerevole numero di elaborati valutati in modo errata costituisce la prova che i criteri non sono stati applicati correttamente. E' anche indice di disparità di trattamento, considerato che gli elaborati sono stati valutati secondo diversi metri e criteri di valutazione.
3. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, irrazionalità del giudizio valutativo consistente in punteggio numerico attribuito all'elaborato scritto del ricorrente, che coincide con la più volte contestata inattendibilità del giudizio.
4. Violazione del principio del più meritevole, che è diretta conseguenza dell'inattendibilità del giudizio, a sua volta connessa al cattivo uso dei criteri di valutazione.
5. Violazione del principio dell'affidamento dei candidati ai concorsi nella legalità e legittimità dell'azione amministrativa, perché non pare dubbio che i pubblici ufficiali che si sono sottoposti a tale selezione abbiano confidato nei valori a cui tutti, Capo della Polizia compreso, hanno prestato giuramento e che hanno la precisa funzione di predicare e fare rispettare.
6. Violazione delle regole della correttezza e del buon andamento dell'Amministrazione, perché la selezione non ha consentito l'individuazione del più meritevole.
7. Eccesso di potere per abuso e sviamento, perché il potere amministrativo è stato veicolato alla soddisfazione di interessi diversi e meno pregevoli di quelli per il cui raggiungimento si ricorre alla selezione concorsuale.

Merita, invece, cenno separato un'ulteriore gravissima violazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che si rinviene nel fatto che, dopo avere avvertito l'esigenza di verificare l'operato della Commissione esaminatrice - esigenza ritenuta di tale importanza da rendere necessaria la nomina e l'investitura di altra e diversa Commissione - l'Amministrazione non abbia ritenuto di adottare i provvedimenti necessitati dagli esiti della verifica medesima.

In buona sostanza, l'Amministrazione, come peraltro espressamente ammesso dal Capo della Polizia, presa visione delle risultanze del lavoro della Commissione di verifica, avrebbe dovuto procedere con la rivalutazione degli elaborati il cui originario giudizio si era palesato erroneo, attribuendo il corretto punteggio.

Risulta, per quanto detto, censurabile l'operato dell'Amministrazione sotto i seguenti ulteriori profili.

- Violazione dell'art. 1 L. 241/1990 I comma, a mente del quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. Sussiste tale violazione perché l'Amministrazione con il proprio operato ha dimostrato di perseguire fini diversi da quelli normativamente imposti, andando prima a disseminare valutazioni inattendibili, porre in essere atti per autocorreggersi, una volta acquisita consapevolezza del illegittimo proprio operato, per poi rifiutare l'autocorrezione risultata necessaria. Non solo. La contestata violazione sussiste anche perché l'Amministrazione è incorsa nella violazione delle regole di buona amministrazione infrangendo i sopra indicati principi: ha disatteso il principio di economicità nella misura in cui ha nominato ed impiegato in attività di verifica soggetti estranei a quelli nominati per l'espletamento dell'attività concorsuale per poi scostarsi dalle conclusioni alle quali quegli stessi soggetti sono pervenuti, rendendo vanamente spesa l'attività lavorativa della commissione di verifica; ha

disatteso il principio d'imparzialità perché l'Amministrazione è incorsa in disparità di trattamento; risulta la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza perché l'Amministrazione non ha reso né trasparente né pubblica l'attività accertativa disposta e le relative conclusioni, ostacolando la partecipazione al procedimento degli interessati aventi titolo ed ostacolando il controllo connesso con l'esercizio delle facoltà di tutela processuale degli interessi.

-Risulta la violazione dell'art. 1, comma 2, della L. 241/1990 in quanto l'Amministrazione, dopo avere aggravato il procedimento amministrativo concorsuale, ritardato enormemente per la connessa attività affidata alla Commissione di Verifica, non ha adottato i necessari e consequenziali provvedimenti vanificando l'aggravamento procedurale risultato all'esito privo di scopo e ragione e, per ciò stesso illegittimo.

- L'art. 3 della L. 241/1990 obbliga l'Amministrazione a corredare il provvedimento di motivazione, compresi i provvedimenti inerenti i pubblici concorsi. Non solo. *<<La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.>>*. Nulla di tutto ciò si rinviene nella graduatoria, unico documento al quale si è riusciti ad accedere, non contiene alcun riferimento alla Commissione di Verifica, tanto meno agli esiti della stessa ed alla mancata considerazione di quegli esiti nella predisposizione della graduatoria. Ove pure la Commissione di verifica si fosse espressa nel senso della correttezza delle operazioni selettive e delle valutazioni della Commissione del Concorso, comunque nella graduatoria, o in provvedimenti antecedenti, di tali risultanze avrebbe dovuto darsi atto a giustificare l'ininfluenza ed irrilevanza dell'ulteriore attività accertativa ed istruttoria della commissione di verifica sulle risultanze valutative per come espresse dalla Commissione d'esame. Mentre negli atti non v'è traccia. Né tali atti

sono stati resi disponibili così contravvenendo l'Amministrazione all'obbligo di pubblicità e di trasparenza, tanto più necessaria nella situazione in esame. Non a caso il comma 3 dell'art. 3 della L. 241/90, stabilisce che <<*Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama*>>. Nel caso nostro l'atto - cioè a dire le conclusioni della Commissione di verifica - sono state volutamente omesse, non menzionate, così da superare il problema della relativa motivazione, anch'essa omessa e mancante. E non può negarsi che gli atti della Commissione di Verifica e quelli di riscontro alla stessa della Commissione esaminatrice, siano atti inerenti la selezione concorsuale. L'Amministrazione è altresì incorsa nella violazione dell'art. 10 della L. 241/1990 impedendo al ricorrente la visione degli atti, così violando anche l'art. 12, comma 3, D.P.R. 487/1994 a mente del quale i candidati alle selezioni concorsuali hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

Si è configurato il presente quadro: Inattendibilità della valutazione; Violazione dei criteri di valutazione; Pubblica Amministrazione consapevole tant'è che ha istituito una Commissione di Verifica. A ciò può aver anche contribuito l'ulteriore profilo di illegittimità che qui si evidenzia consistente nell'assenza, nelle sedi distaccate ove si svolgeva il compito scritto, della traccia in "busta chiusa", come prescrive l'articolo 54 del D.M. 129/2005, che risulta palesemente violato. Infatti, la traccia è stata inviata nelle sedi distaccate per via telematica, contravvenendo al disposto letterale dei commi 3 e 4 dell'articolo in esame: prima dell'ora stabilita per la prova scritta, uguale per tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice o Comitato di Vigilanza, invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste. Il precetto è posto chiaramente in funzione della segretezza e della



parità di trattamento tra i concorrenti.

**II. MOTIVO. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 36 E 16 COMMA 1 LETTERA A DEL D. M. (MINISTERO DELL'INTERNO) N. 129 DEL 2005 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 D.M. 129/2005 - ECCESSO DI POTERE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLOGICITA' - PERPLESSITA'.**

Il D.M. 129/2005 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato), disciplina, tra l'altro, i concorsi per l'accesso alle qualifiche: Agenti ed assistenti; Ispettori; Revisori tecnici; Periti tecnici.

Per ogni tipologia di concorso è prevista, da apposito articolo, la composizione della Commissione esaminatrice. In particolare: Art. 12 per i concorsi per il ruolo degli agenti e assistenti; Art. 16 per i concorsi per il ruolo degli ispettori; Art. 23 per i concorsi per il ruolo dei revisori tecnici; Art. 27 per i concorsi per il ruolo dei periti tecnici.

Per quanto riguarda i concorsi interni, la composizione della Commissione esaminatrice è la medesima di quella dei concorsi pubblici, tant'è che per l'accesso al ruolo degli Ispettori, l'articolo 36 del D.M. in esame dispone che la commissione esaminatrice del concorso interno per l'accesso al ruolo degli Ispettori è nominata secondo quanto stabilito dall'art. 16 (concorso pubblico).

L'articolo 16 del D.M. 129/2005, per l'accesso al ruolo degli ispettori (sia da concorso interno che pubblico), prevede che la Commissione è presieduta da un prefetto e che sia composta da:

- a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta

funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria superiore.

Di tutte le tipologie di concorso sopra indicate, solo l'accesso alla qualifica di Ispettore richiede la presenza necessaria, nella commissione esaminatrice, di due funzionari che espletino funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente. Ad intendere, evidentemente, che i due funzionari siano, nel momento di nomina quali componenti e allorquando espletano il relativo incarico.

La ratio della normativa specifica è verosimilmente da rinvenire nella particolare professionalità nonché delle funzioni, compiti ed attribuzioni, oltre che responsabilità, che competono all'appartenente al ruolo degli Ispettori, che rendono necessario che alla selezione presiedano soggetti più alti in grado gerarchicamente ed ancora in servizio attivo.

Orbene, in parziale ed insufficiente evasione della istanza dell'accesso agli atti, l'amministrazione ha allegato in copia il Decreto del Capo della Polizia del 20/03/2015 con il quale si conferma l'incarico al componente supplente della Commissione esaminatrice dr.ssa Rosalba Marini, che dallo stesso risulta essere cessata dall'incarico in data 01/02/2015 per risoluzione del rapporto di impiego, per sopraggiunti limiti d'età.

Si è per tale via appreso che il componente supplente della Commissione esaminatrice, dr.ssa Rosalba Marini, primo dirigente della Polizia di Stato che espletava le relative funzioni all'atto della originaria nomina quale componente della Commissione, è cessata dal servizio in data 01/02/2015. Il Decreto del Capo della Polizia che ne confermava l'incarico è stato illegittimamente adottato in violazione dell'art. 53 del D.M. 129/2005, che prevede astrattamente ed in generale la possibilità di conferma del componente della commissione esaminatrice il cui rapporto si risolva durante l'espletamento dei lavori concorsuali. Ed infatti, se è

vero che la norma generale consente la conferma dei componenti di commissione esaminatrice cessati dal servizio, tale disposizione è destinata ad arretrare al cospetto dell'art. 16 della stessa fonte, ovviamente con esclusivo riferimento al ruolo ispettori. Con la conseguenza che il provvedimento di conferma della Marini è illegittimo ed affetto da eccesso di potere, nella misura in cui conferma un componente della Commissione senza che lo stesso abbia il requisito specifico previsto dell'art. 16 comma 1 lettera a del D.M. in esame (espletamento delle funzioni) che è appunto incompatibile con l'essere a riposo.

Ma v'è di più. Il Decreto del Capo della Polizia del 20/03/2015 non solo si appalesa illegittimo per gli anzidetti motivi, ma in ogni caso, considerata la data di adozione, anche a non volere condividere il ragionamento che precede, non avrebbe potuto avere alcuna efficacia sanante degli atti compiuti con la partecipazione della Marini. Giova rammentare come la legittimità di un provvedimento amministrativo si debba accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio *tempus regit actum*. Di conseguenza, sono irrilevanti i provvedimenti successivi, i quali non possono in alcun caso legittimare ex post i precedenti atti amministrativi: come non è possibile validare susseguentemente un'azione amministrativa, che al momento in cui fu adottata si appalesava illegittima (Cons. Stato Sez. IV, 21-08-2012, n. 4583).

In ogni caso, tutto a voler concedere, è comunque illegittimo il Decreto di Conferma del componente dr.ssa Marini, che sarebbe dovuto intervenire prima della cessazione dal servizio di quest'ultima (1 febbraio 2015), mentre è stato reso il 20 marzo 2015 e, pertanto, non può "confermare" chi è già "cessato" dall'incarico. Infatti, l'articolo 53 del D.M. 129/2005 al primo comma statuisce che il componente della Commissione il cui rapporto di impiego si risolve per

qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessa dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

D'altro canto, a ragionare diversamente, si finirebbe per ammettere un provvedimento retroattivo, perché altro non parrebbe essere tale conferma di nomina e di atti pregressi, retroagendo fino alla cessazione dal servizio della Marini.

In tal senso giova rammentare come la regola secondo la quale il provvedimento amministrativo non può avere effetto retroattivo in applicazione del principio di legalità incontra tre limiti naturali in caso di retroattività per determinazione volontaria: non può ledere le posizioni giuridiche soggettive dei terzi; esige la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l'emanazione dell'atto cui si intende dare efficacia retroattiva, fin dalla data alla quale si vogliono far risalire gli effetti dell'atto stesso (circostanza che non può ricorrere in quanto il decreto è intervenuto ben dopo la cessazione dell'incarico); non può eliminare i fatti avvenuti in epoca anteriore, secondo il principio "*factum infectum fieri nequit*". (T.A.R. Lazio Sez. III, 05-03-1999, n. 498).

\*\*\*\*\*

**III. MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51, 97 COST.; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DEL RICORRENTE;**

## **VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE; ECCESSO DI POTERE.**

La graduatoria finale del concorso è in ogni caso affetta da illegittimità derivata atteso che il mancato prosieguo dell'iter concorsuale del ricorrente e quindi la mancata possibilità di figurare nella graduatoria finale, sono in ogni caso frutto delle violazioni già eccepite nel ricorso introduttivo e reiterate nei motivi aggiunti.

\*\*\*\*\*

Pertanto con il III Motivo in esame si reitera il medesimo motivo riportato presente atto di integrazione del contraddittorio, nella parte che precede dedicata al Sunto del Gravame, segnatamente: "PRIMO MOTIVO DEL RICORSO", cui si rinvia per evitarne la duplice trascrizione nel presente atto, che pertanto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto.

L'attività comparativa, poi, si è ulteriormente arricchita da nuovi riscontri, confermativi di quanto rappresentato, effettuati dall'Associazione Tutela & Trasparenza, nata proprio in occasione delle incongruenze rilevate nella prova scritta del concorso in oggetto.

## **IV. MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 97 COST., ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA, PERPLESSITÀ E SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ANCHE IN COMPARAZIONE AGLI ELABORATI IDONEI; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Con il IV Motivo in esame si reitera il medesimo motivo riportato presente atto di integrazione del contraddittorio, nella parte che precede dedicata al Sunto del Gravame, segnatamente: "SECONDO MOTIVO DEL RICORSO", cui si rinvia per evitarne la duplice trascrizione nel presente atto, che pertanto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto.

**V. MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AL VERBALE N. 37 DEL 17/12/2014; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO DEL RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE.**

Con il V Motivo in esame si reitera il medesimo motivo riportato presente atto di integrazione del contraddittorio, nella parte che precede dedicata al Sunto del Gravame, segnatamente: "TERZO MOTIVO DEL RICORSO", cui si rinvia per evitarne la duplice trascrizione nel presente atto, che pertanto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto.

#### **RICHIESTA RISARCITORIA**

Nei motivi aggiunti veniva formulata richiesta risarcitoria in evidente e stretta connessione con l'andamento di tutta la procedura concorsuale. Il danno, già patito dal ricorrente, sarà tanto più elevato con il perdurare delle illegittimità eccepite, che determinano la preclusione della possibilità di progressione di carriera del ricorrente. A ciò è da aggiungere la perdita di chance costituita dalla impossibilità di usufruire delle ulteriori opportunità professionali del ruolo, cui il ricorrente, in caso di legittima procedura concorsuale, avrebbe potuto far parte.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA; ISTANZA CAUTELARE E DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Veniva proposta istanza istruttoria per la esibizione degli atti. Infatti, indipendentemente dal diniego posto con l'accesso agli atti, questi devono essere prodotti dall'amministrazione nel processo amministrativo quali atti impugnati per

quanto di ragione (art. 46 comma 2 c.p.a.).

Inoltre, la ritenuta necessità di acquisizione di tali atti ed il contemporaneo obbligo della produzione, assume un significato diverso, in quanto inerisce l'attività istruttoria del processo amministrativo, ciò che consente di affermarne la necessità di ostensione. Pertanto, oltre al dovere di esibire gli atti impugnati, si chiedeva, ai sensi dell'art. 65 comma 3 c.p.a., l'acquisizione dei documenti per assicurare la completezza dell'istruttoria: tutti gli atti della Commissione di verifica. Inoltre i Verbali e la documentazione afferente l'abbinamento tra gli elaborati ritenuti idonei alla prova scritta del bando di concorso in oggetto con i rispettivi candidati autori degli elaborati; La registrazione audio-video dell'incontro tra il Capo della Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il 21.03.2017; La registrazione audio-video dell'incontro tra il Capo della Polizia e le Organizzazioni Sindacali svoltosi a Roma il 22.05.2017. Ancora subordinatamente l'esibizione degli atti e documenti di cui innanzi ai sensi dell'art. 64 comma 3 c.p.a..

Inoltre si formulava cautelare per la emanazione dei provvedimenti opportuni, ivi compresa la ricorrezione dell'elaborato del ricorrente. Attesa la notifica solo ad alcuni dei controinteressati, si chiedeva disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso specificamente indicati nella graduatoria finale.

Si concludeva per l'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo, con l'annullamento degli atti impugnati e l'accoglimento delle domande proposte.

Si depositava: Riscontro del 14/07/2017 ad istanza di accesso agli atti; Decreto di conferma dr.ssa Marini del 20/03/2015; Comunicazione Segretario Generale SAP ad associazione Tutela & Trasparenza del 28/07/2017; Nota UGL Polizia di Stato, addì 21/03/2017.

## ORDINANZA CAUTELARE

Il ricorso veniva chiamato alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2017 e, all'esito, il TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Quater, con l'Ordinanza Cautelare in epigrafe richiamata, pubblicata in data 19 dicembre 2017, veniva disposta, oltre alla produzione degli atti da parte dell'Amministrazione, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi dell'Ordinanza Cautelare (in epigrafe del presente atto riportati), e dell'indicazione dei controinteressati entro il termine perentorio di giorni 45 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore.

\*\*\*\*\*

Pertanto, il presente atto, in conformità dell'Ordinanza sopra richiamata, contiene il sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, antescritti, nonché, di seguito, l'elenco nominativo dei controinteressati vincitori del concorso in questione.

DIGLIO PAOLO  
GALLO MODESTINO  
VAROTTO CARLA  
VARANO GIUSEPPINA  
RUNCHINA MICHELE  
ALBANESE NICOLA  
ATTIMONELLI SALVATORE  
PECCIA MARIA CRISTINA  
PORFIRIO FABIO  
FERRARO VISCARDI MARCELLO  
FOLCO EUGENIO  
PAIOLI FABRIZIO  
FANTAUZZI ROBERTO  
ERCULIANI ANDREA  
PICA PEPPINO  
GIANCANE POMPEO

DE MAJO STEFANO  
TOPPOLA AGOSTINO DINO  
RUSSO MAURO  
DI SALVIO DANIELA  
TEDONE MICHELE  
PIANA ALESSANDRO  
ZUCHELLI FRANCO  
SISOLFI UMBERTO  
SITA' AGAZIO  
ESPOSITO LUIGI  
LANOTTE GENNARO  
DATTILO GIAN LUCA  
LEONORI MASSIMILIANO  
BRAVACCINO GAETANO  
SARDI LIVIO  
DALLA GASPERINA KATIUSCIA



NEBBIAI FRANCESCO  
DI MEO ROLANDO  
ARUS ALESSIO  
SELLITTO ANTONIO  
MORGANA PIERPAOLO  
GAMO EMANUELE  
DAGOSTINO VITO  
CITARELLA SERGIO  
IUCOLANO MARIA  
PETROLLINI ALESSANDRO  
IANNOTTA MARINA  
GAUGLIO GIOVANNI  
BARTOLOMEO DOMENICO  
DE FRANCESCO CLAUDIO  
TESTA PRIMO  
PIERUCCI MARCO  
PARADISO ANTONELLO  
TROCCOLI COSIMO  
CAVEDON ENNIO  
CALOGIURI GABRIELE  
MOTTA GIANCARLO  
MILANO GIUSEPPE  
PUNGITORE FABRIZIO  
MARRACCINI GIULIA  
D'AMICO GIOVANNI  
CAVAIUOLO SERGIO  
SANTONI ANTONELLO  
RIZZA MAURIZIO  
CORRENTE SERGIO  
CODEN CRISTIANO  
GRASSO MARCELLO  
CANCILLA FILIPPO  
FIORE ANTONIO MASSIMO  
DI SERIO FRANCESCO  
DI CORCIA MARIA ROSARIA  
DE ROSA MARCO UGO  
FERRANTE FEDERICA  
AIMAR ISABELLA  
INCARDONA LORENZO  
FEDERICI DANILLO  
DESIATI ANNA LISA  
VIRONE ALFONSO  
NARDULLI GIUSEPPE  
RIZZO SERGIO  
VERRILLI MARCO  
SNIDARO MIRKO

ALVONI SUSANNA  
CARRUS ALESSANDRO  
LANCIOTTI ROBERTO  
LARGANA' ENZO  
GIULIONI GIUSEPPE MARIA  
VALENTINO CARLO  
TELESCA GIORGIO  
ZANFARDINO FRANCESCO  
VARLOTTA CLAUDIA  
SCARPELLO LUCIA ALBA  
TOMASINO BALDASSARE  
PERRONE ROSARIO  
BONCOMPAGNI STEFANO  
ROMEO LUISA  
NECCO CHRISTIAN  
LO NANO SALVATORE  
PROCIDA GIACOMO  
CANNIZZO ALESSIO  
SERAFINO SALVATORE  
CECCHETTO MILO  
CHIORRI MARCO  
MAINARDI LUCA  
AMORUSO GIOVANNI  
PINTUS MARIA DOLORES VALERIA  
ANNOVAZZI MARIANO  
SIMEONE EMILIO  
FLORIO PASQUALINO  
VARCHETTA FRANCESCO  
INNOCENTI LUCA  
DEMILITO VINCENZO  
VAGHI DANIELE  
FIORE VINCENZO  
TIMPERI MAURO  
CREA ARTURO  
GIUSTI SIMONA  
PERTEGHELLA EMANUELE  
LABIANCA ALDO  
GIROLIMINI MARCO  
RINOLFI MANUEL AMILCARE  
NICOLETTI MARCO  
BIGLIETTO ANTONIO  
RISI LUCA  
MIELE GIOVANNI  
DI GERONIMO CARMINE  
CERNA SIGFRIDO  
ZINNA ORAZIO

OLIVIERI LORENZO  
LI VECCHI GAETANO  
LIVIERO GIUSEPPE  
DE SANTIS MASSIMILIANO  
LA PIANA SALVATORE  
SERRELLI GIAMPAOLO  
ZUCCARO FRANCESCA  
BOBBIO ENRICO  
PASTORELLI ALESSANDRO  
FOSSATI MARTINA  
SCAPOLO LORIS  
BIAGINI PIER GIORGIO  
GAGLIARDI CARLO  
PEROTTI CHRISTIAN  
PAPPALARDO SIMONA  
SANNAI GIUSEPPE  
GANGITANO CLAUDIO SALVATORE  
SASSANO MICHELINO  
RECINE BERNARDO  
SILVESTRI MAURO  
GAUDINI STEFANO  
BON RICCARDO  
ZAMURRI GIANLUCA  
CIARAMELLA DOMENICO  
VOMIERO DAVIDE  
RINI GIANNI  
LAI MARCO  
MACCARRI LUIGI GIUSEPPE  
PELLICCIA GIUSEPPE  
ZANCHI MARCO  
MANSUETI LEONARDO  
DE LUCA MARCO  
LUPOI MARCO  
PELUSO GIUSEPPE  
MUTTI MANUEL  
BENEDETTI MARCO VALERIO  
ONNEMBO NICOLA  
MANNUCCI GEORGIA  
MIRISCIOTTI FRANCESCO  
CHINAGLIA FABRIZIO  
LUZZI SALVATORE  
CERRI GIOVANNI  
GALLO ROCCO  
TOMEO ANTONIO  
RUSSO MASSIMILIANO  
PENTO PAOLO

RUSSO ENZO  
D'AMICO PIO  
SCIONTI ROBERTO  
RE GIANNICOLA  
PINCITORE LUCA  
ROTONDO GIANLUCA  
MIGLIETTA ALBERTO  
BORSELLI LORENZO  
GIANSAANTI ULDERICO  
CIANFANELLI LAMBERTO  
TEDESCO MASSIMILIANO  
CIULLO MARCO  
AMBROSINI ALESSANDRO  
STEFANELLI MASSIMILIANO  
FLOREALE EMANUELE  
LACROCE GIUSEPPE  
TOMASELLO RITA  
SANTINI DAVIDE  
FALCO VINCENZO  
CALDARULO MICHELE  
SARACINO ANGELO  
CALABRESI ALESSIO  
UGOLINI LEANO  
MILICI SALVATORE  
PULLANO ANTONIO  
ANGELINO LUIGI  
ACANFORA ELENA  
PERUGINI SAVERIO  
BAGNATO ALESSANDRO  
MANCINI SILVANA  
RUPE LOREDANA  
MALASPINA GIULIANO  
COMMONE ISIDORO  
GIANNONE MARCO  
CICCONE LUIGI  
CALIFANO MASSIMILIANO  
MASCIAVE' MASSIMO  
STRANIERI RITA  
PIZZOLA DANIELE  
D'AGUI' GIORGIO  
STRADIOTTI ALESSANDRO  
RAUCO GIORGIO  
DEL MAFFEO ROBERTO  
POMMELLA CARMELA  
ALESSI PASQUALE  
SPEZZACATENA GIOVANNI

DE NIGRIS CIRO  
GASPERONI DANILO  
SARLI GIUSEPPE  
NALDI VALTIERO  
PIERPAOLI ANDREA  
DI CAPUA DANTE ANTONIO  
ALBANESE LUIGI EGIDIO  
PACILLO MATTEO  
PANTILE MARIA STELLA  
LUNATICI JUNO  
DE CAGNO ROBERTO  
DI BELLO VINCENZO  
FRANCO MARCO  
ANTONINI GABRIELE  
DIGHERO DANILA  
PASTORE ENZA  
PESCE MASSIMO  
POMES VINCENZA  
CAIANI LANFRANCO  
MOLINARI NICOLA  
MOCELLIN MICHELE  
ALTADONNA COSIMO  
GIGLI ALDO  
TRENTADUE SIMONE  
ALFIERI GIAN LUCA  
MAGGI PAOLO FABIO  
TRUGLIO ANGELA MARIA  
GIGLI GIANLORENZO  
CIPOLLA MARCO  
PATRISSI VITO  
TOMASELLI DANILO  
SILVAROLI CARMEN  
DI FELICE ANNAMARIA  
TUCCI FABIO  
BRANDI MARCO  
ZIGGIOTTO ORIETTA  
PISCOPO FULVIA  
CORRADI GIULIO NICOLA  
CIPRIANO FRANCESCO  
PETRUCCIOLI EMANUELE  
DI SALVO LUCA  
GRANDINETTI DIONESI ANTONELLA  
PALUMBO DANIELE ANTONIO  
BONARI LEONARDO  
CORIGLIANO GIOVANNI  
COTRONEO GIOVANNA

DEL BUFALO MICHELE  
MAZZURANA BRUNO  
CROVETTO DAVIDE  
TOSTO COSTANTINO  
INDELICATO SALVATORE  
MACCARRONE JOHNNY  
SIMONE CLAUDIO  
LOMBARDO LUIGI  
GARBINI ROBERTO  
BELLOCCI MANUELE  
FONTANA MAURIZIO  
MARAVIGNA GIOVANNI  
MINERVINI VITO  
ABAZIA FABIO  
LOTITO LUIGI  
IODICE PIETRO  
DE RENZIS LORENZO  
ALBANO LUCA  
DI LEO DANIELE  
ROCCO ROBERTA  
PILLON ROBERTO  
GUIDORENI PAOLA  
BROCCOLI ALESSANDRO  
GRAMICCIA ROBERTO  
ALBRIZIO DIEGO  
ARU SALVATORE  
VENERUSO VINCENZA  
RIGLIETTI MARIA FRANCESCA  
COSTAGLIOLA SALVATORE  
MISCORIA RENATO  
BOZZANO OMBRETTA  
PARADISO ROSANNA  
GHILLI EVA  
RIGOLIO GIANCESARE  
FUSELLI FLAVIO  
ACQUAFREDDA SERGIO  
DEL PRETE ANGELO  
MAGLIANO FABRIZIO  
ORLANDO MASSIMO  
COSTAMAGNA CRISTINA MARIA  
DI SERIO GIULIO  
BADARACCO MIRKO  
ALLIEVI ANGELO  
ZANNINO ANNALISA  
SPOLVERINO AGATA CONCETTA  
ALFANO FABIO

SANTAMARIA ROCCO  
COLANTONI MAURO  
MAROSO FRANCO  
GABBIANELLI ENRICO  
COPPOLA CATELLO  
SODANO VINCENZO  
DEL BON PATRIZIO  
ISONZO DANIELE  
MORLEO BRUNA  
ALBIZZATI ANDREA  
PIURI TAMARA  
SANTILLI GIANLUCA  
DI CARLO DAVIDE  
ANGILE' CARMELO  
MASSIMINO CARLA ROSARIA  
LA FORGIA ISABELLA  
SCUOTTO CARMINE  
DE NANNI ALESSANDRO  
RICCIARDI MASSIMO  
MELONI GASPARE  
CONTI MARIA  
FABIANO CARMELINA  
MAZZA SEBASTIANO  
PEPE ANGELA  
PATRIGNANI STEFANO  
VILLA ALESSANDRO MARCO  
BOCCHINO GERARDO  
PETRELLI MARIA  
CARDILLO PICCOLINO BENEDETTO  
TURCO MARCELLO  
ERASMI MAURO  
SCOCCO AMEDEO  
PUGNETTI WILLIAM  
GOZZI MAURO  
PELLEGRINI ANDREA  
PELOSO RICHARD SANTE ALBERTO  
PERTICONE LUCA  
DE SIANO EUGENIO  
SAIONI STEFANO  
TAMBURRO PAOLO MAURIZIO  
SPIZZIRRI FRANCESCO  
ROTELLA FRANCESCO  
POMELLA GIANLUCA  
MUTTI FABIO  
LUBRANO LAVADERA FRANCESCO  
CALTABIANO RAFFAELE MARCO

CAPANNA CRISTIANO  
SANFILIPPO GIOVANNI  
AIELLO VINCENZO  
TRALLI ANTONIO  
GAVAGNIN ENRICO  
TRAMONTI SIMONE  
LOMBARDI ANGELO  
CIARAMELLA PAOLO  
ZANET GIOVANNI  
LANZANO SALVATORE  
SARTINI PAOLA  
FIORDI ANTONIO  
MIDULLA DARIO  
LONGO DANIELE  
BUTERA CARMELO  
VORACE VINCENZO  
PIERANTOZZI GIOVANNI  
AGRESTI CLAUDIO  
SCONOSCIUTO FABIO  
LAUBHOLDT ROBERTO  
CAMPANELLA DANIELA  
MEROLLA RITA  
ROSELLI MARIO  
CHIAVACCI ROBERTO  
CATALANO ANNAMARIA  
AVICO MARCELLO  
LATTANZI GIACOMO  
MARIMPIETRI MARCO  
DONATO MARIA GABRIELLA  
FORTE PIO  
SCIAMANNA LUCA  
GUALTIERI LUISA  
LICATA ANTONINO  
PUDDU CHRISTIAN  
CASILLO GUGLIELMO  
  
MURATORE GIUSEPPE  
ZOCALI DOMENICO  
FUNARI SILVIA  
PARIBELLO LOREDANA  
PERTOSA NICOLA  
MEDAGLI NICOLA  
MINICO' PAOLO  
ROTA FRANCESCO  
LEO DAVIDE  
DI BELLA SAVERIO

PACE DOMENICO  
PACCHIONE SIMONETTA  
PIVATO MAURO  
MAMELI SALVATORE  
LONGO MARIA GRAZIA  
MONDO ALESSANDRO  
FONTANA ROMINA  
GENERALI LUCA  
RONGONE MARINO  
PURO GIUSEPPE  
MARSEGLIA DANIELE  
MURRU TIZIANO  
POZZESSERE COSIMO DAMIANO  
GIANNICO FRANCESCO  
LANNO ANGIOLO  
MAGGIACOMO MAURO  
MARRI MICHELE  
GUIDI ILARIA  
DEBIAGGI ALBERTO  
PUGNALONI MILENA  
SANTILLO PIETRO  
VIOLA DOMENICO  
CHIRIZZI LUCA  
SCALI ANGELO  
CORDA STEFANO  
ACCARDO GIAMPIETRO  
LONDERO ANDREA  
CORBO FRANCESCO  
ORAZI LUCA  
AGRUSTI FRANCESCO  
LAUDISIO MASSIMO  
BARBIERATO LEONARDO  
PIETRICOLA DOMENICO  
FOGLIA MICHEL  
FILIPPI LEA  
VIOLA CLAUDIO  
MARAGA LARA  
FABBRIZZI GIANCARLO  
IERVOLINO LUIGI  
VOLPE LEOPOLDO  
BERTOLINI LUIGI  
SCOTTI LORENZO  
CECCHI GIANFRANCO  
SPIGONARDO CIRO  
STILLAVATO GAETANO  
SANGHEZ RAFFAELE

PIRAS PAOLA  
LICATA ALESSANDRO  
PREDEN GIUSEPPE  
SANTONASTASO TIZIANO  
CELLINI LORIS  
CARAVELLA MARIA  
CAMPITIELLO ROBERTO  
ARCURI ANDREA  
SILVESTRI ROCCO FRANCESCO  
ALIVERNINI EMILIANO  
FORINO RAFFAELE  
PERRONE CONCETTA MARIANNA  
PAVESI IVAN CARLO  
SOBRATO PAOLO  
MASTROGIOVANNI VINCENZO  
FAMIGLIETTI GIUSEPPE  
DE SANTIS MELISSA  
FUMAGALLI CRISTIAN  
DE CANDIA FABRIZIO  
SAVARINO GIUSEPPE  
MORACCI ANDREA  
COMMISSO EGIDIO  
BARTOLOTTA GABRIELLA  
GRECO PAOLO  
ROMANO FILIPPO ALBERTO  
PETRECCA LUCA  
DELLE DONNE ALESSANDRO  
DINATALE GIANLUIGI  
PULSONE ANTONIO  
CIOTTA GIUSEPPE  
MONACELLI GIAN LUIGI  
RUNFOLO ANTONIO  
D'ALBERTO PATRIZIA  
TROVATO GAETANO MASSIMO  
RAPPA TIZIANA  
COLOMBA MARIA ANNA  
VARCHETTA GENNARO  
TATULLI ANTONELLO  
REALE LOREDANA  
SEMPRINI ROBERTO  
CALISTI CLAUDIO  
STUTO CLAUDIO  
GIURDANELLA ANTONINO  
PIRAN MARCO  
LITTORIO WALTER SERGIO  
VIGNERI CONSALVO

FORRIA GIAN PAOLO  
MOSCUZZA MICHELE ANGELO  
AMATO RICCARDO  
VASARRI MASSIMO  
LOMBARDO GAETANO  
GELARDA IGOR  
RUGGERI STEFANO  
DE GAETANO GIUSEPPE  
MARINO FRANCESCO  
PEPE VINCENZO  
COCO SIMONE SALVATORE  
DORIA ANDREA  
CANTAGALLI ELENA  
PANICO ADELE  
INFORZATO NICLA  
BAIOCCO ROBERTO  
AMORE LUIGI  
MACCHI PAOLO  
LISTO ANDREA SALVATORE  
PIETRUCCHI ROY  
CIRRINCIONE GIOVANNI  
BRUSELLES LUCA  
PUOTI ALFONSO  
DORIA ANDREA  
BISUNTI FEDERICO  
SPECCHIA CHRISTIAN  
MUSTI CARLO  
D'AVENIA ELISABETTA  
PATRIZI PATRIZIA  
FRISON SONIA  
ZARONE GERARDO  
MAFFEZZOLI ELEONORA  
PATTUMELLI FRANCESCO  
PORTO LUCA  
PISANI IVAN GIUSEPPE  
LIZZI DANIELE  
SCACCETTI MARIA PAOLA  
DI CENSO MARCO  
LOCHE ETTORE  
BISOGNO EDMONDO  
RIZZO VINCENZO  
LUTTAZZI EMILIANO  
CORRIERI GIOVANNI  
CORSI PAOLO  
DI DONATO MARIA  
MANGIONE ANGELO

FALCIONI IRENE  
ROSSI ALESSANDRO  
CASAMASSIMA MICHELE  
SMALDONE GAETANO  
GRAUSO NICOLA  
PAOLA DANIEL  
ZAUZICH ALESSIO  
PINTO ANTONIO  
LONGHITANO GIUSEPPE  
FADDA MARIA DANIELA  
COMELLINI GIANFRANCO  
DELLINOCI FABRIZIO  
ZOCCHI ALESSANDRA  
MALARA DEMETRIO  
PAGLIONE TONINO  
RIZZI ALESSANDRO  
LADISA LUIGI  
VALENTE SERGIO  
AMOROSO NICOLA  
CENTORAME DINO  
DI NARDO ROBERTINO  
SANNA FRANCESCO  
PETRONI CARMELA  
GABRIELE CRISTIANO  
FONZEGA MARIA GRAZIA  
DEIDDA SALVATORE  
AZZARO MARIA  
GARDOSI GIULIO  
VITELLI PIERLUIGI  
MONTI CLAUDIO  
CIACCI CLAUDIO  
MONACO ROBERTA  
BRUNO ROBERTO  
SEMINATI FABIO PIERINO  
AMICOSANTE PAOLO  
RAPPOCCIOLO FRANCESCO  
IABONI CARLA  
PISTOLESI ELENA  
SAPIENZA ANTONIO  
SELVI GIANLUCA  
PETRONELLI DOSOLINA  
COLUCCI DONATO  
NEGRI GIAN LUCA  
LEPONE VITATERNA FRANCESCO  
DE ROSA GIOVANNI  
PINO PIERO FABRIZIO

BENEDETTI SIMONE  
MARTINCICH DIEGO  
BUCCARELLO VITO  
ZOCARI LUCA  
SCANO ANDREA  
SILVA LEONARDO  
DERIU SEBASTIANO  
VENUTI DAMIANO  
MASI MASSIMO  
SCALZO ROBERTO  
ROSSI BERNARDO  
CASCIARO BENITO  
LAROCCA ROCCO  
PIETROPAOLO ANDREA  
PIANCAZZO GIUSEPPE  
CENNAMO GELSOMINA  
LENZA FABRIZIO ETTORE  
ARAGIUSTO ALDO  
AMARU' FRANCESCO  
ANTONELLI PAOLO  
PORRINO GENNARO  
FISCHETTI ALFREDO  
ZAFFINO COSIMO  
CARETTO EMILIA FLAVIA  
SACCUCCI CRISTIAN  
PALATUCCI CLAUDIO  
SANTORO NICOLA  
PIERLEONI ANDREA  
GIGLIOTTI ANTONIO  
LARDIZZONE ANTONINO SALVATORE  
DE MARCO FABIO  
TOMEO PANTALEONE ELIO  
PITZOLU MARCO  
DE BISOGNO SALVATORE  
PAOLINI KATIA  
LASCO GIUSEPPE  
LEPANTO PIETRO  
FERRARO FABIO  
RUSSO ANNAMARIA GERMANA SOFIA  
LONGO WILHELM ANTONIO  
ORSI MAURO ANTONIO  
MORACCI ANTONINO  
PASSERI ERCOLE  
TABACCHINI ROBERTO  
BRAMATO MIRKO  
PICCININI CESARINO

MARAGNO MARCO  
FINOCCHIARO MARIA AUSILIA  
MONTECCHIANI ALESSANDRO  
DELOGU MICHELE  
VACCARO MARTINO  
ZANNINI GENNARO  
VIGORITO ALESSANDRA MARIA ORSOLA  
REBECCHI SIMONE  
GALLI ALESSANDRO  
MAGRONE GAETANO  
MASU MARCO  
IAVARONE GAETANO  
MARRA RAFFAELE  
SCIARROTTA TOMMASO  
PALMERI ANTONELLA  
SALVIANI FABIO  
PRONESTINO MARTINA  
TOSCANO FABIO  
CIPOLLONE GIOVANNI  
CARAGLIA LEONARDA  
LUCHINI LIBERO  
RISTORI DAVIDE  
LOLLI MARCO  
CAPECCIA ANDREA  
CIAURRO VALERIO GIUSEPPE  
LANGIANO MARCO  
RADOS ANDREA  
DE NICOLA ANGELO QUINTILIO  
MARINI DIEGO  
TESTA DOMINIQUE  
SANI FRANCESCO  
NIGRO TATIANA  
FOSSATI PESARESI SERGIO  
LUCIANO RAFFAELE  
MALARA CONSOLATO  
STABILE ALESSANDRO  
CALFAPIETRO CLAUDIO WALTER  
COMPOSTO ANTONIO  
LELARIO VERONICA  
LONGOBARDI GIACOMO  
FERRINI MILKO  
PARDO GAETANO  
RALLO COSTANTINO  
BRIZZI GIANLUCA  
GIANNONI JACOPO  
CICALESE ANTONIO

STANIZZI FRANCESCO  
MALGIOGLIO MARGHERITA  
AVELLA LUCA  
ABBATE CARLO ALBERTO  
FESTINI UMBERTO  
ZUIANI DANIELE  
SBRISSA IVANO  
FIASCHETTI EMILIANO  
DANESE ALESSANDRO  
SQUARCIO NICOLA  
IACOLARE STEFANO  
SCIMONE LEONARDO  
BONINA ROBERTO FABIO MASSIMO  
MASTRANDREA MARCO  
FIORILLI ROBERTO  
RUSSO MARCO  
PINGARO DONATO  
MONTECCHI LUCIANO  
SEVERINO FRANCESCO  
FIENI SERGIO  
NOBILE FERDINANDO  
BUONO GIULIA  
MIRIELLO LUIGI  
SARAGNESE SANDRA  
LOCHE MARCO  
RENNA ALESSANDRO  
DE TOMA SILVIA  
TUDISCO SANTO  
SPINELLI ALESSANDRO  
MINAFO' MARCO  
CERASA ERMINIA  
PERRI SALVATORE  
SUERGIU ELISEO  
SCARAVONATI FABIO  
MARONGIU PIERDANIELE  
BARTOLOMEO FRANCESCO  
TURCO MAURIZIO  
PARLANGELI GIUSEPPE  
MANCINI GIANCARLO  
ROMEO GIOVANNI COSIMO  
CADONI CARMEN ANTONELLA  
MATTEI YURI  
TOSELLO SEBASTIANO GIOVANNI  
DEBERNARDI MARCO  
PETRARCA EMMA  
RINELLI MICHELE

MORETTI LUCA  
PRIOTTO GIOVANNI CARLO  
GENOVESE RAFFAELE  
ATTANASIO MARCO  
ARNESANO ALESSANDRO  
MAROTTA FILIPPO  
SAMMARTINO CALABRESE CONCETTA  
ZACCAGNO LORENZA  
VECCHI CORRADO  
BONAVITA ROSARIO  
MOZZILLO PASQUALE  
ASCENSI COSTANTINO  
LORENZON STEFANO  
MARTINELLI ANTONIO  
SALVATORE GIAMPIERO  
PALMAS ANDREA  
LIURNI MARIA CRISTINA  
PERAZZI ANTONIO  
RUSSO GIOVANNI  
TAORMINA MASSIMO  
BRUNDU FABRIZIO  
CICCHIELLO ANTONIO  
ZEZZO STEFANIA MARIA GIOIA  
DI BLASI STEFANO  
MADIA FABIO GIUSEPPE  
MENTASTRO GIOVANNI  
MEROLA GIANLUCA  
CARACCILO DOMENICO  
PIRILLO ADRIANO  
LUNARDI DANIELE  
STELLA GIANCARLO  
DE NANNI VIRGINIA  
SALIMBENI STEFANO  
FERSINI LOREDANA  
BARONE ANTONIO  
LEBANO ROSSELLA  
MAZZARIELLO ANDREA  
NAPOLEONE ANDREA  
MELE ANNA  
MARINO GIOVANNI  
LASFERZA LUCA  
AZZONI FRANCESCO  
CARDARELLI LUCIANA  
POGNANT ROBERTO  
PECCIA ADDOLORATO  
VECE MARIO



TORRIGIANI DANIELE  
LAGGIARD GIULIANO  
DI CARLO FILIPPO  
PENNETTA CARLO  
GENUARDI ENZO  
FANESI BENEDETTO  
SPICA ANTONINO  
FARRONI SILVANO  
D'ELIA SALVATORE  
MARTELLI PAOLO  
CHIOCCI MICHELA  
D'ANDREA ANDREA  
PIPPA FRANCESCO  
TESTA STEFANO  
AZZARELLO ANGELICA  
GRISANTI SALVATORE  
LEONE VITANTONIO  
DI FANTE GIOVANNI  
MARCELLI TAMARA  
LACAGNINA CLAUDIO CATENO  
IACOVELLA MICHELE  
DAMINATO MANUEL  
FACCINI ALESSIA  
CALDARONE ANTONIO  
DE FAZIO ALBERTO  
D'ALOISIO GIOVANNI  
MELI ROBERTO  
BUCCARELLO JOHN  
D'ERRICO EMILIANO  
GOSTNER CHRISTIAN  
STROFFOLINO GREGORIO  
DI FRANCO SIMONE  
TROMBADORE PIETRO  
ZORZAN ANDREA  
SCHIRALLI VINCENZO  
PACETTO MARCO  
CASULE GIOVANNI  
MAROTTA ROSITA  
BONOMI SONIA  
PETROZZIELLO MAURO  
MASCIA DANILO  
DE MARTINO STEFANO  
SANFILIPPO FRANCESCO  
NALON DENIS  
BOCCHIO ALESSANDRO  
PASQUINI BARBARA

CHIMENTI PIETRO  
ALBANESE GIANLUCA  
PERINI MASSIMILIANO  
ACETO VINCENZO  
PERELLI MIRKO  
GIZZI ARCANGELO  
TOMASI FRANCESCO  
LOZITO PIETRO  
OCCHILUPO GIAN PIERO  
BARBATO OLIMPIO  
SOLZA ALBERTO  
ISONZO SALVATORE  
FONTANA ANDREA  
MARRA FABIO  
PANEBIANCO EROS  
CIOFINI ILIANO  
DONEDDU PIETRO  
MORSELLI MARCO  
TOMBOLESI ALESSANDRO  
BRUNDU RAFFAELE  
SCONOSCIUTO MICHELE  
MAURIELLO CONCETTA  
FASANO ORLANDO  
PUGNAGHI AMBRIDE LUCA STEFANO  
ROSSI ROBERTO  
AMORESE CLAUDIO  
VALLARIO ADRIANO  
NICOLINI MARCO  
LEMBO GIOVANNA  
MANISCALCO DANILO  
CASO FRANCO  
CARRIERO ANGELO  
TOMARCHIO ORAZIO  
RANDAZZO LUCA  
DE MARCO CARMELO  
CORRADINI ANDREA  
ZICCHINOLFI FRANCESCO  
GIUZIO ANTONIO  
TRIULZI STEFANO  
GUARASCI MICHELE  
SALVIATI TAMMARO  
CARBONARO CARMELO  
FORTUNATO FRANCESCA  
FORTUNATO MASSIMO  
PATRIARCA LORENZO  
PIROLA MANUELA

ALESSANDRONI ALESSIO  
SCODALUPI ANTONIO  
DELLA VALLE LAURA  
DI MARCO CARLO ALBERTO  
FORTIGUERRA GAETANO  
COLELLA FRANCESCO  
GOTTER GIOVANNA  
MOSCHINI ANDREA  
DE BERNARDINIS STEFANO  
PIERI FABIO  
MONTUORI CLAUDIA  
DELLE DONNE PAOLO  
BULLACE MARINA ADELE  
TRIMIGNO DOMENICO  
BOCCAROSSA CARLO  
BELLAFIORE PAOLO  
SANTINI DANIELE  
CANZOLINO IDA  
MOSCONI FRANCESCO  
CAMPIONE GIUSEPPE  
ROMUALDI GIULIANO  
GENNUSO CORRADO  
PANE BRUNO  
ROSSA ALBINO  
GUIDA SALVATORE ALESSANDRO  
BONFINI PINTOR MAMELI UMBERTO  
LAGANA' ANTONINO  
GARRONE BARBARA  
VOLPE ROBERTA  
LEOTTA GIANLUIGI  
COMITTI BERE' EMANUEL  
RUOCCO GIUSEPPE  
MASTROTOTARO GIANFRANCO  
ZUGNO MANUEL  
LUISE RAFFAELE  
PASQUALI NELSON  
SAMPOGNA LEONARDO  
MAZZALUPI MARCO  
DE PADOVA GREGORIO  
CIPRIANI MICHELE  
DI NARDO RAFFAELE  
ALESSIO IPPAZIO  
PROIETTI ALESSANDRO  
CARUSO GIOVANNI  
BELLINI VINCENZO  
POLITINO FABRIZIO

MAGINO CLAUDIO  
D'ARIA GIOVANNI  
RAMETTA UMBERTO  
PEREZ EVA MANUELA  
CILLUFFO ANTONINO  
CATALANO GIOVANNI  
MARTINI DI NENNA FABRIZIO  
GARINO MARCO  
RICCIARDI MARIO  
ALBANESE MARCO CRISTIAN GIANNI  
CECCHINI EMANUELE  
CIOTTA FABIO  
BORON WILLIAM  
PERES FLAVIO  
GRANAFEI ERMANNO  
URSO CARLO  
CECI DANIELE  
OTTAVIANI FILIPPO  
LA RAGIONE GIACOMO  
NICOLAI FILIPPO  
RUVIA MASSIMILIANO  
DE VINCENTI DANIELE  
SCASCIAMACCHIA GIONATAN  
SCIFO ADRIANO  
ZUIN WALTER  
MILOTTI SILVIA  
RUSSO ANDREA  
SERIO VINCENZO  
MUSTARI DANIELA  
MASCHERONI GIOVANNI  
MANNANICI DARIO SALVATORE  
SCIMONE VINCENZO  
PILOTTO ALBERTO  
FERRARI UMBERTO  
FERRARO LUIGI  
COLARIETI MASSIMILIANO  
MARZANO FRANCESCA  
DE BIASE MARIO  
PRO DANIELE  
MISIANO FRANCESCO  
TRAMPUZ BARNI FABIO  
CALLINI ALESSIO  
MASULLO VALERIO  
GIANNONE ENRICO  
CATONI CARLA  
INFANTINO GIANCARLO

PIAZZOLLA RUGGERO  
CIONI FRANCESCA  
FRISON STEFANO  
FAGGIANO FABRIZIO  
LEONE GIANLUCA ROBERTO  
OTERI CATERINA  
CAPPELLI ANNARITA  
GRASSO SALVATORE  
MUFFO PAOLO OSVALDO  
VARGIU MARCO  
COVELLA DANIELE  
BOSCHI MARIA TERESA  
AMITRANO CARLO  
BIANCO UMBERTO  
BENEVIERI MARCO  
SANTOLINI TOMAS  
NAVARRA FABIO  
CIACCI MARTA  
AMUSO ROSARIO  
CARBONE PAOLO  
SCARPETTA DANIELA  
NESELLO CHRISTIAN  
GAMBINO FABIO  
PALUMBO EGIDIA  
MARCUCCI GIULIA  
CUCI SAVERIO  
CERULLO GIOVANNA  
RUSSO DANILÒ  
BIFULCO MICHELE  
ROMANI GIUSEPPE  
SCUDERI FRANCESCO ANDREA  
MARRETTI MARCO  
COPPOLA SERGIO  
MANCINI MASSIMO PONZIANO  
MAIELLO DOMENICO  
SCIORTINO GIUSEPPE  
MUSOLINO GIUDITTA  
PAGLIARA GIOVANNI  
MERGIOTTI FABRIZIO  
MANGIONE CARMELO  
GIAN SIRACUSA FRANCO  
ALBINI ISABELLA  
BUZZI FRANCESCA  
MAGGIORE SANTO  
GERVASI FRANCESCO  
CIPRIANO CECILIA

SCIARRA SILVANO  
TOMADA IGOR  
TOLFO GIANCARLO  
CONDOLO DAVIDE  
DI PERSIO FEDERICA  
DE GENNARO BENIGNO  
DE SANTIS ELVIRA  
ITALIA ROSA DANILA  
PENNAFINA MAURO  
ZINALI MIRKO  
CURIA AGOSTINO  
SIBILIA SIMONA  
RAPAGNETTA DANIELA  
REDA CAROLINA  
ATZENI GUIDO  
LAMBRESCHI DIEGO  
SPIZZICO MASSIMILIANO  
PAGLIALONGA LUIGI  
POMPIANU PAOLO  
PIRAS CLAUDIO  
VALENTE VITTORIO  
CIFARELLI ANTONIO  
BARTOLETTI DANIELE  
STELLITANO FRANCESCO  
PINTUS MARIA DANIELA  
CARRARO STEFANIA  
INVERNIZZI RICCARDO  
TORRACO COSIMO DAMIANO  
CALDARONI MASSIMO  
BIFFARO LUIGI  
INDRIZZI CLAUDIO  
SUFFERINI GIUSEPPE  
DI LEO ALFREDO  
FAGO CARMINE  
DI MARTINO FRANCESCO  
CORCIONE PASQUALE GABRIELE  
PORRAZZO GIOVANNI  
PAOLETTI RENATO  
PELUSO GIOVANNA  
FERRO NICOLO'  
COSTANTINI GIOVANNI  
MOLINO GIUSEPPE  
DI TULLIO CARMINE  
GORI STEFANO  
BELLAVIA TOMMASO  
PICCIONE PAOLO

BURBATTI ANDREA ENRICO  
CIRIACI ANTONELLO  
LUCCHESI GIAMPAOLO  
FALIVENE GENNARO  
LERONNI GIUSEPPE MARCO  
TIDILI ALESSIO  
ZAGO MARCO  
BAGNATO DANIELE  
MARCUCCHIO GUIDO  
LOMBARDO PASQUALINA  
GORI ALESSANDRO  
FRAPPAMPINA GIUSEPPE  
MAZZA ALBERTO  
MURA GIANMARIO  
MAZZIER ALESSANDRO  
PICCIONE CORRADO  
LEONE GIANFRANCO  
BLUNDA SERGIO  
DI TOMMASO ANNARITA  
CORSINI BEATRICE  
LIA FRANCESCO ATTILIO  
DI MECO ALESSANDRA  
LUCCA FRANCESCO  
BONO FABRIZIO  
DI CRESCE ROSANNA  
SERRA SEBASTIANO  
SAMMARTANO DAVIDE  
SPANU SERGIO  
TOSSI ALESSANDRO  
LEONI RENZO  
IAIA GIANPIERO  
CACCIOLA BIAGIO  
SANTOPUOLI MICHELE  
D'ALESSANDRO ANTONIO MARIA  
BARDI FABIO  
SPETRINI CRISTIANO  
CULOTTA EMANUELA  
MENICHELLI FEDERICO  
CUNA ALESSANDRO  
PEZZINO TOMMASO  
PAU DANIELA  
ZAMPIERI LEONARDO  
CORELLI MORENO  
PANTANO SEBASTIANO  
MARCONE ANTONIO  
SAVARESE MARIO

PROCOPIO MASSIMILIANO  
PATITUCCI GIUSEPPE  
PANZERI EMILIANO  
MARCHESE FLAVIO  
TAIOLI MAURIZIO  
GENTILE ANTONIO  
GIAMBI ALBERTO  
TRICOMI MASSIMO  
RICCUCCI DAVIDE  
GATTOMELATO ANDREA  
SENATORE SALVATORE  
RICCOBENE DANILIO VINCENZO  
DIMITRI MASSIMO  
GALLO MARIO  
CHIRIVI DANILIO  
ESPOSITO MARIANO  
PELUSO VITO  
LACEDRA PHILIPPE  
DE STRADIS MARIA  
CASCONI GIUSEPPE  
ULIZIO DANIELE  
POZZO ANDREA  
CECAMORE ALESSIO  
GIULIANI ANDREA  
NADILE MAURIZIO  
SECCO LEONARDO  
PROVETTA MARCO  
URRARO GIOVANNI  
CHICCHI FABIANA  
DI STEFANO IRIS  
AMENTA MARCO  
PISTACCHIO CARMELA  
D'ANNA ORAZIO MASSIMO  
CELLINI MAURO  
BOSCHETTI ANDREA  
SALVATI ROBERTO  
BADALAMENTI SERGIO  
NARDONE ANGELO  
RUBEO ANTONIO  
CUMAR SANDRA  
MAZZARELLI ANGELICA  
RUSSO ANTONIO  
MALLARDO GAETANO  
BRACCI ALESSANDRO  
BONCORAGLIO GIOVANNI  
SCIVETTI LEONARDO

BRIZZI DEBORAH  
BILARDI ANDREA  
SCIBILIA BENIAMINO  
GIUSTI MARIA PIA  
D'AMICI ROBERTA  
DI MAIO ANTONIO  
IANNI DEBORAH  
BENANTI GIACOMO  
NOVIELLO GIOVANNI  
MAIORINO ROSANNA  
FACCHINELLO FABIO  
ACCARDI INNOCENZO  
FALLONE MASSIMO  
DAMIANO COSIMO MARCO MINO  
PERUGINI WILLIAM  
DI GIROLAMI SAURO PASQUALE  
GANDOLA DAVIDE  
OTTOLINI WILLIAM  
CECERE FERDINANDO  
GABRINI DAVIDE  
AMBROSINO ALESSANDRO  
PANZA MARCO  
DE STEFANO ALESSANDRO  
PILATI ETTORE  
COPPOLA FRANCESCO  
CIANI ANDREA  
BERNARDI DAMIANO FRANCESCO  
CASCIANI LAURA  
LANGELLA ALBERTO  
RIPA ROBERTO  
CIMMINO ANTONIO  
MOREA LUIGI  
DI DIA GIUSEPPA  
ESPOSITO MARIA ROSSANA  
CIUFFETELLI ROBERTO  
ZUBIANI SANDRO  
BERTINI FABIO  
ROMANO ROSARIA  
DAMANTI VINCENZO  
MAZZAGLIA ALFIO  
COSSU GIANLUCA  
PANCIA UGO  
BENCIVINNI LUCIO DIEGO  
RIGHETTI ANDREINA  
PIZZA SIMONE  
STIGLIANI FABIO

SERIO GIANLUCA  
DE STABILE GIULIANO  
MANNU MARIO  
GRECO RAFFAELA  
CIANCIOLO STEFANO  
BARBAN GIANLUCA  
SUSCA VINCENZO  
RUGGIERO GIUSEPPINA  
SUGLIA FABIO  
FRISCINA CLAUDIA  
MADDALONI ALESSANDRO  
GATTI VERONICA  
PUOTI SILVIA  
MARIANI PIETRO PAOLO  
CHIGHINE DONATO JANKO  
IZZO CARMELA  
DELLA VALLE GIANNI  
PRESUTTI MASSIMILIANO  
AMBROSECCHIA ANNA MARIA  
APOLITO ANTONIO  
CANNELLA GIAN FILIPPO  
MARINO GIUSEPPE  
CENTAMORE ALFIO  
MACALUSO GIUSEPPE  
LANNI PASQUALE  
MOSCARELLI PIETRO  
D'ANTUONO PIETRO  
DE SALVIA RAFFAELLO  
GIORGINI FRANCESCO  
PELLEGRINO DAVIDE  
INTOTERO ROBERTO  
CIANFARANO LIA  
ORSI ALBERTO  
GRAZZANI SIMONE  
CITTERIO CLAUDIO  
ROMITI ANDREA  
SAU LIBERATO ANTONIO  
LAUGELLI MONIA  
IANNO' MATTEO  
GRASSI WALTER  
GIOVANNOTTI VALENTINA  
CANTISANI EMILIO  
SPADI FRANCESCO  
SCALFI GIANPAOLO DONATO  
ORLANDO SABRINA  
PANTANO SIMONETTA

SANNA ANNA MARIA  
FORTE PAOLO  
PAZIENZA SALVATORE  
LA PORTA FABIO  
RODOLICO ANTONIO  
GIACHINO ENRICO SILVANO  
AVAGLIANO SALVATORE  
DE FILIPPIS VINCENZO  
ALIBERTI VINCENZO  
CAMPOLO GIUSEPPE  
METRANO VITTORIO  
DEL ROMANO DAVIDE  
BOSCO LUCA  
BIANCO SIMONA  
LUCONI DANIELE  
LIPPOLIS GIUSEPPE  
BOSCOLO MENEGUOLO FIDENZIO  
VASTINO TRAMUTOLA MICHELE  
MASTRACCO MASSIMO  
DI BLASI SANTINO GIANFRANCO  
RICCI ANNA  
NUTI LUCA  
ZANETTI CRISTINA  
SCIBILIA GIUSEPPE  
ROMANO PASQUALE  
BRANDI FERDINANDO  
BIASI COSIMO  
PEPE FRANCESCO  
LENOCI ANTONIO  
VEGLIA MASSIMO GIORGIO  
MARCOCCHI GUIDO  
CARDI CARMINE  
PRIVITERA GABRIELE  
PALUMBO ALESSIO  
MORETTI VINCENZO  
COSTANTINO MICHELE  
NENNI CARMEN  
BAIOCCHI LIVIA  
TURANI OMAR  
TROCINO FIORENZO ADOLFO  
LAURETANO ROBERTO  
DE MILATO SALVATORE  
ZITO MAURO  
DELICATO ANTONELLO  
TORELLO BIAGIO  
LAURENZANO GIUSEPPE

LO RUSSO GRETA  
FABRI ANTONIO  
IODICE ANDREA  
CAPUANO GERARDO  
CINQUE GIUSEPPE  
BOCCHETTI DOMENICO  
MIELE PASQUALINO  
BENEDETTI SILVIA  
SILESU CARLO  
LAURETI LEONIDA  
PETRILLO ANTONIO  
PIZZI EMMA  
PATACCHINO MIRKO  
CACCAMO CONSOLATO  
PARIBELLO STEFANO  
CUNDARI GIORGIO  
DI MICCO MICHELE  
SCIPIONE SANDRO  
VOLPE GIUSEPPE  
ZACCARI FABRIZIO  
BAJARDO STEFANO  
GUARIGLIA ROBERTO  
GRASSO RAFFAELE  
CONTE VINCENZO  
FORGHIERI ORESTE  
GIACOMARRA GIUSEPPE  
MARZI SAMANTHA  
BERARDINI FRANCESCA  
LO RE ARABELLA  
BENEDETTI TIZIANO  
TICCONI ANDREA  
VALPONDI MARCO  
GIUSEPPINI MASSIMILIANO  
DE LETTERIIS INCORONATA  
BERRETTA ANTONIO  
BRIOLLOTTA BENEDETTO  
SPERA GIAMPIERO  
DE ROSA MARIALUISA  
VACCA LUIGI  
MARCOCCIO FABIO  
BELLOMO ROBERTO  
VECCHIARIELLO EMANUELE  
DE CONTI ARISTIDE  
FABBRI SIMONE  
BUBICI ANGELO MATTEO  
MIRAGLIA FABRIZIO

MASTRACCO VINCENZO  
PLASTINA IVAN  
CAPPELLETTI FRANCESCO  
TERRANOVA MASSIMO  
MENGUZZATO MICHELE  
PIAZZA VINCENZA  
MASCOLO MARZIA KETY  
LENTINI GIUSEPPE  
STABILITO ANTONIO  
PRINCI GIUSEPPE  
ARDOLINO SAVERIO  
POSSEMATO COSIMINO  
LOMBARDI DANILO  
DI MARIO CLEMENTE  
LANZA VOLPE MARCO  
BADAGLIACCA GIOVAN BATTISTA  
TALLARIDA GIUSEPPE  
BOSSI FEDERICA  
CIPRIANO TINDARO  
GROSSI ANNA MARIA CRISTINA  
NICOLO' MARCO  
FIORE ANTONIO  
PONTARI ANTONIO  
CIOFFI CATIA  
FALZONE IVANO  
CASTELLANA ROSARIO  
LUSA ORNELLA  
MICHELAZZO DAVID  
MASI MATTEO  
FORTUNATO ANTONIO  
TANCO FRANCESCO  
CUTULI LOREDANA MARIA GRAZIA  
COTESTA ZANI  
FAZIO FRANCO  
FRANCESCA LUCA  
IODICE ANDREA  
VALENTE MARCO  
PAOLONI STEFANO  
MATTIA MARCO  
PIZZOLO SABRINA  
ANGELINI FRANCESCA  
PAZZELLI MARCO  
CAPO SERGIO  
CIRINO MASSIMO  
DE SIMONE ELENA  
FORMICHELLA MICHELE

BERTAGNINI ENRICA  
LISUZZO MARCO  
VARVAGLIONE FELICIANO  
SCAFFA VITTORIO  
DI MASSIMO ANTONIO  
GRAMAGLIA TIZIANO  
BOVINO AMBROGIO  
ANTONELLI GIUSEPPE  
GENTILE ANSELMO  
CALITRI MAURO  
CAGLIOSTRO SANTO ALESSANDRO  
DI LORENZO MICHELE  
BUZZI LUIGI  
TURSI ANDREA  
GILARDI CLAUDIO  
AUDISIO DAVIDE  
FELIZIANI ROBERTO  
CAVALLO ALDO  
MENZO GAETANO  
COLONNA GIANLUCA  
MONGELLI ROBERTO  
LOTTI TEODORA  
GIUGLIANO ANIELLO  
SOLDI YURI  
NAPOLITANO CARMINE  
ESPOSITO CARLO  
BOLDRINI VANESSA  
CASTELLUCCIO NICOLA  
MAZZOLA GIOVANNI  
RUI GIUSEPPE  
DE MARCO ADRIANA  
DE NUNZIO ADRIANO  
TARTAGLIA MARSILIO  
FERRARI NICOLA  
ROSSETTI GIAN MARCO  
VITALE FEDERICO  
PALLADINO ENRICA  
PRUDENTINO ANGELO RAFFAELE  
GUIDONE GIORGIO  
STAGNI PAOLO  
GABRIELLI GINO  
RUSSO LUCIO  
D'ANTONIO MASSIMILIANO  
LAZARICH LUCA  
CONGIU STEFANO  
MAIORANA ROBERTO

FIORAVANTI LUCA  
FRANGIOSA ROBERTA  
PAVAN MAURIZIO  
PAOLETTI MARCO  
SARDARO MARIO ANTONIO  
ANNOVAZZI MARGHERITA  
LUPO LEONARDO  
MASTRODDI GABRIELE  
FALCO LAURO  
BRANDOLINI ROBERTO  
DURANTE DANIELE  
SANGIORGIO ATTILIO  
LENTINI ALESSANDRO  
SOLLO GIANLUCA  
BERNARDESCHI ANDREA  
DI VITA VALERIO  
MARCIANO MARCO  
DONNINI CHRISTIAN NELLO GIORGIO  
DIPIERRO DANIELE  
GENOVESE VINCENZO  
SANNA ALESSANDRO  
DI CRISTINZI UMBERTO  
CANTILE GAETANO  
CERBAI ANDREA  
SALAMONE PAOLO  
FLORIS MARCO  
SCHIAPPA EMMA  
DE MATTEIS TOMMASINA  
IMPARATO IDA  
TARANTINO ANTONIO  
DI CAPUA MAURO  
PASANISI GREGORIO  
VADALA' GIANLUCA  
TRANCHINA ALESSANDRA  
CUOMO FRANCESCO  
LONGO ANTONIO COSIMO  
SALIERNO FRANCESCO  
CAFASSO ALDO  
VALENTINI STEFANO  
ANDRONACO SIMONE  
CUOMO MASSIMILIANO  
TAMIAZZO MARCO  
PELLICIONI ALESSANDRO  
D'ANDREA MARIA GRAZIA  
CICOLETTI FEDERICO  
ALESSI ALESSANDRO

TORRE DOMENICO  
CUCCINIELLO LEONARDO  
GROSSO DAVIDE  
PIRROTTA IGNAZIO  
AVERSANO GENNARO  
SENATORE TOMMASO  
SIDOTI RICCARDO  
DIBELLO DANIELE  
RODINIS NICOLETTA  
GAZZILLO ANNA  
SAGLIANO GIUSEPPE  
DI LORENZO GENESIO NICOLA  
LAZZARI IVO  
MORELLI ALESSANDRO  
CAPRINI MASSIMO  
RADESCA PASQUALE  
SANTACATERINA YURI  
LUSANA SIMONE  
LEO SABRINA  
RASPAOLO MARCO  
VALPOLINI LODOVICO  
MEROLA LUIGI  
INGRASSIA DANIELE  
RAMPONI LUIGI  
PORTELLA FRANCESCO  
PALLADINO MARCO  
BORGHESE FABRIZIO  
CAROFANO PASQUALINA  
RICCARDI CIRO  
MINELLI MONICA  
DATTILO VINCENZO  
COINU MARCO  
FIDELFI GIUSEPPE  
CASILLO ANTONIO  
CIOFANI FAUSTO  
MARRA PIERO  
PLUCHINO GIORGIO  
MICELI GIUSEPPE  
PEPE CLEMENTE  
D'ALBERTO ALESSANDRO  
VECCHIETTI MASSIMILIANO  
CIPRIANO SALVATORE STELVIO  
MIELE RAFFAELE  
D'ARTISTA MARCO  
DISEGNI GIACOMO  
VIGGIANO SALVATORE



MIGLIORISI GIOVANNI  
PUCCI EUGENIO  
ALBERTINI MICHELE  
SCORDELLA ANDREA  
GIUA GAVINO  
SARACENO PIERLUIGI  
CERBINO MARCO  
BALLANTINI ALESSIO  
COLECCHIA FABIO  
INGROSSO LAURA  
CALOGERO CRISTINA  
VELO MARIALUISA  
BARILLA' TIZIANA  
PARISI ERNESTO  
SMACHETTI FEDERICO  
GRECO GIUSEPPE  
BUCCI PATRIZIA  
PELLEGRINO LUCA  
FANIGLIULO SALVATORE  
LO CONTE GABRIELE  
SCRIMA NICOLA  
VILLANI ANTONIO  
VANNELLA LEONARDO  
TIRINELLI LAURA  
SPROVIERO GIANLUCA  
PEPPONI AUGUSTO  
CASAPULLA DOMENICO  
MASALA GABRIELE  
MAURO MARCO  
ZINZULA FRANCESCO EFISIO  
AVARUCCI MARCO  
SUCAMELI VINCENZO  
MAGLIA ROBERTO GIUSEPPE  
VERRASTRO DOMENICO ANTONIO  
CRISPINO ROBERTO  
D'ARPINO WALTER  
SELLITTO VALENTINA  
INCARNATI ANTONIO  
MELIS FABIO  
CORBOSIERO GIOVANNI  
TRICARICO ATTILIO  
NARDONE ANGELO  
ZANNINO DARIO  
MANCINI DANIELA  
SPALIERNO NICOLA  
LOSURDO GIOVANNI

TUOSTO CESARE  
LAFORTEZZA FABIO  
SCHETTINI VINCENZO  
LANZONE GIANFRANCO  
CIOCARI ROBERTO  
INCAMPO ANGELA DANIELA  
MAIERA ANTONINO GABRIELE  
LEONARDO ANGELO  
PANU RENATA NICOLINA  
CITRO AMELIA  
PICCOLO ANTONIO  
MOTTA PAOLA  
FONTANA DANIELA  
FAZZONE ACHILLE  
PERRONE COSIMO  
STANTE TOMMASO  
PARRELLA CARMINE ANTONIO  
TOMMASEI GIACOMO  
CHIRIZZI DOMENICO  
VILLA GIANLUCA  
SOSTERO GIANLUCA  
CORSA SIMONE  
GRECO MAURIZIO  
SARDO SERGIO  
SCOGNAMIGLIO ANTONIO  
SDRINGOLA ALESSIO  
RUSSO IVAN  
SILVANI SALVATORE  
LEONE DAVIDE  
AIELLO DIEGO  
VISINTIN ALESSIO  
SCHIAVONE CATERINA  
PINTO PAOLA  
FRANZI CHRISTIAN  
POLLONARA FRANCESCA  
BOTTERI GIACOMO  
GALATI FRANCESCO  
MATARAZZO PELLEGRINO  
FABRIZI FABRIZIO  
MAIELLO ANNA ROSARIA  
SICURELLO VINCENZO  
IOPPI ROBERTO  
TEDESCHI GIUSEPPE  
DI GENOVA GIUSEPPE  
NICASTRO PIETRO  
MANCA CLAUDIO

BINARIO ROBERTO  
SAPORITO EMILIANO  
MANZELLA EMANUELE  
IMPERATO CIRO  
NITROLA ALBA  
BARRELLA DAVIDE NICOLA  
GIANNIELLO ARMANDO  
D'ADDUZIO GIANNI EMILIO  
PANTALONE DARIO  
RUSSO PIETRO  
PIERINI ALESSANDRO  
ROMEO FABRICE  
DOMANICO NILO ALBERTO  
GUAGLIARDO FRANCESCO  
DAL NEGRO CRISTIAN  
D'AMICO SAVERIO  
FONTANA SILVIO  
DI TRAPANI SALVATORE  
FUSCO OLFERINO  
AMABILE EGIDIO  
SGRO' SANTO  
PESCE CARLO  
PALUMBO MASSIMO  
LOMBARDO GIOVANNI  
CALABRO' ANTONINA  
TROVATO ROSARIO  
MARTORANA ALFREDO  
SEBASTIANELLI MASSIMILIANO  
TESTA DANIELE  
GUGLIELMINI SIMONE  
PISCOPO GIUSEPPE  
PIRRONE FRANCESCO  
BONANNO GIACOMO  
CAPUANO SERGIO  
PASCUCCI ANDREA  
VARALLO GIUSEPPE  
TAGLIAFIERRO GIOVANNI  
CHIANESE DOMENICO  
SALVEMME MARIA PIERA  
CONTE FEDERICO  
ROVILLO GAETANO  
LUPO SALVATORE  
BERNACCHINI ROBERT  
MENTIL SONIA  
ESPOSITO GIUSEPPE  
BRIGUGLIO FRANCESCO

GAETANI CLAUDIA  
MICCIULLA SALVATORE  
CHIAPPINI GIUSEPPE  
RICCIO GIANLUCA  
PANICO LUIGI  
PREZZAVENTO ANTONINO  
TERMINI GIROLAMO  
DI CINTIO BARBARA  
MOSCATELLI GIUSEPPE  
SARACINO URBANO GIANCARLO  
MARRUZZO ANDREA  
NAPPA CIRO  
GIAMBELLUCA PIETRO  
PIETRACUPA MARCO  
TOSCANO FABIO  
LEGGIO GIOVANNI  
SOMMA ORESTE  
DE SIMONE ANDREA  
SORRENTINO ALESSANDRO  
MADDAMMA ANTONIO  
MOLINARO LUIGI  
SCILIPOTI ANDREA  
PICCIRILLO MARIANO  
TOFANARI PAOLO  
LIUZZO GIUSEPPE  
DE CRISTOFARO ALESSANDRA  
GUASTAMACCHIO FABIO  
GENTILE VALERIO  
PILOSU MARINELLA  
CALLERI FRANCESCO  
IANNACO GIANLUCA  
COSENTINO CARMINE  
BALDUCCI RICCARDO  
IMMORDINO LUCA  
FEDERICI LUCA  
RUGGIERO MARCO  
ROSSINI EZIO GIANNI  
GRASSO ALESSANDRO  
BRASCA FRANCESCO  
RESTUCCIA LUCIANO  
FILIPPELLI LUIGI ROSARIO  
SGANDURRA GIORGIO  
MUSCIA LIBORIO  
PASTORE ARCANGELO  
RAGO GIANVITO  
MENDUNI CHRISTIAN

BOCCIA LUCA  
MALIA ROBERTO  
CAVOLATA ROBERTA  
PANZA GERARDO  
RICINO PATRICH  
D'AGOSTINO LUCA  
RIGON DANIELE  
TARDANI GINO  
SANTORO GIOVANNI  
PIGNATARO FABIO  
GIGANTINO EMILIA  
MASTEL ENNIO  
LA VECCHIA CATERINA  
GIANNINI SERENA  
MUNNO UMBERTO  
LAURO FILIPPO  
CADAMO FABIO  
BONANNI FILIPPO  
DE LUTIIS ANGELO  
MARRA COSIMO  
IAPADRE LUIGI  
SARNO CARMINE  
GATTO PAOLO  
DI CARLO ROSSELLA  
VINCI FABRIZIO  
COSSU GIANLUIGI  
MIRINO ROSARIO  
BELLINO FILIPPO  
MICHELUTTO ROBERTO  
DE BATTE' MICHELE  
NEVOLA MASSIMILIANO  
SUFFOLETTA MAURO  
MIELE MICHELE  
DEVANGELIO SALVATORE  
DI RUGGIERO CLAUDIO FRANCESCO  
OTTAVIANI STEFANO  
CUEL ALEX  
BERNARDI DAVID  
FRAGASSI MONICA  
SOMMAVILLA KORIS  
SAPIENZA PATRIK  
RUSCINO NICOLA  
DELLA ROCCA PASQUALINO  
D'AMICO EMANUELE  
PINZA LAURA  
D'ONOFRIO GIOVANNA

PALADINO LINO  
IPPOLITO COSIMA  
PIERANGELINI ROBERTO  
CHIARBONELLO GIACOMO  
ORRU' ANTONELLO  
RESTA SALVATORE DANILO  
PIRA SALVATORE  
MASUCCIO GRAZIANO  
BACCI ANTONIO  
VERNI FRANCESCO  
STEFANI ERMANNO  
LAMANNA FRANCESCO  
CURTI SANTINO  
ROCCO MATTEO  
MARANDO FRANCESCA  
BARBERI GIUSEPPE  
CONCAS CLAUDIO  
CAPPELLACCI MANUEL  
PROPERZI LOLITA  
SORRENTINO GIOVANNI  
PIRO PASQUALE  
LEONE DAMIANO  
FONZO LUIGI  
MIGNONE PASQUALE  
GAGLIARDI DOMENICO  
DIODATO DARIO  
DE GIULI LAURA  
MUGNAINI ALESSIA  
GALGANI RICCARDO  
DI SANO DANIELE  
MUNTONI GIOVANNI ALESSIO  
BOARETTO MAURO  
MANCINI FEDERICO  
AIARDO GIANLUCA  
PIRRUCCIO SALVATORE  
BOVE ANTONIO MARIA  
SALVONI MARCO  
PAGANELLI ENRICO  
BELLALUNA SALVATORE GIOVANNI  
CARACCILO SIMONE  
LA BANCA DOMENICO  
GIANNINI RICCARDO  
PAPA MARCO  
LOMBARDI ANGELO  
CORSI ANNALISA  
BUTERA ANTONINO

PACE CLAUDIA  
DE PIERO FABRIZIO  
DE LUCA ALESSANDRO  
CIPRIANO MARIANO  
TARDOCCHI DANIELE  
MASTROGIOVANNI FABIO  
LOPEZ GIANPIERO  
LABANCA ANTONIO  
CAMPO FABIO NICOLA  
NAPOLETANO GIANCARLO  
MALAVASI CINZIA  
BRUNELLI DARIO  
FORTINO LUIGI  
FERRARA GIUSEPPE  
FRAU MARCO  
FACCHINELLI IVANA  
TATEO SILVESTRO  
ROSI ANTONIO  
TARONNA MATTEO  
GIORGI KATIUSCIA  
PALUMBO ANTONIO  
BIZZARRI ANDREA  
SCHIAVELLA HERMES  
SGATTONI DANIELE  
CANALE ALESSANDRA  
TOSCANO FEDERICO VINCENZO  
BOGAZZI FRANCESCO  
TIRABASSI MAURO  
BORGHETTO ANTONELLO  
FLOREANO MASSIMO  
STEFANI PIERFRANCESCO  
LAGAMBA CARLO  
SBRACCIA VALERIA  
BONDICI MARIO  
LABIANCA ORAZIO  
BALDOLINI VALENTINA  
ZOU ALESSANDRO  
MONACO ALESSANDRO  
IACOI GIOVANNI  
SCHEDRAMMA MARCO  
BRAMANTE DANIELE  
FIGUS DANIELA  
DE VIVO ANTONIO  
COIANA FABIO  
DE SOCIO ERMANNO  
SORRENTINO VINCENZO

BASOLU ROBERTO  
D'AMATO GAETANO  
IBBA MARCO RENATO  
ALLEGRO FRANCESCO  
LEONARDI FLAVIO  
ANGELINO DOMENICO  
MIRIZZI MICHELANGELO  
MARGIORE DOMENICO  
PERSICI ROSA  
COLELLA ANTONELLA  
SCIACCHITANO CARMELO  
CAMPANARI FEDERICO  
PICCIOLO GIANLUCA  
COSTANZO STEFANO  
CENGARLE FABIO  
MARIELLA GIUSEPPE  
LODDO FAUSTO  
LA MONACA ANTONELLO  
CAPASSO MARCO  
AZZONE GAETANO  
MACALUSO GIUSEPPE  
VALENTE ANTONIO  
CAPASSO MARCELLO  
DI GENOVA GIOVANNI  
PUCA RAFFAELLA  
FLORIS MARCO  
MIELE ANGELO  
CUSTURERI FILIPPO  
MADONNA LUCA  
TERRITO VINCENZO  
GIORGI DANIELE  
COLALUCE NICOLA  
BRIGNOLO ROBERTO  
GAGGIOLI ALESSANDRA  
COMPAGNONE GIANCARLO  
CORIO FABIO  
FASCI DANIELA  
CAPPETTI ETTORE  
DE CAGNA TARCISIO  
COSTA LAJA GREGORIO  
BERTOLA LUCA  
CASSATA DIEGO  
POSTIGLIONE DIEGO  
ATTIANESE CARMELA  
TANGORRA ALESSANDRO  
CAIANIELLO NICOLA

FRANCALANCIA PAOLO  
BENEDETTINI DENNIS  
BERLANDA ELEONORA

CLEMENTE EMANUELE  
NERI FABRIZIO  
CONDELLO FABIO

FINE ELENCO. Unitamente al presente atto viene inviata all'Amministrazione copia digitale dell'Ordinanza Cautelare resa dal TAR Lazio-Roma, sezione Prima Quater, in epigrafe richiamata.

Salerno, 16 gennaio 2018.

Avv. Tommaso De Fusco